

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

268° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 16
4 ^a - Difesa	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 47
7 ^a - Istruzione	» 61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 71
10 ^a - Industria	» 93
11 ^a - Lavoro	» 94
12 ^a - Igiene e sanità	» 99
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 108

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 124
---------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 126
---------------------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 128
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 132
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 139
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 140
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 141

CONVOCAZIONI	Pag. 142
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MERCLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

21^o Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini, i Sottosegretari di Stato per l'interno Caramazza e Rossi, per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SI/I LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0084^o)

Il presidente CORASANITI avverte che da numerose parti politiche sono state espresse riserve sulla possibilità di concludere in tempo utile l'esame del disegno di legge n. 2468, concernente gli extracomunitari, nonché dei disegni di legge ad esso connessi. Invita pertanto i vari Gruppi ad esprimersi al riguardo.

Il senatore CAPUTO, consapevole della limitatezza del tempo disponibile prima della decadenza del decreto-legge, propone la costituzione di un comitato ristretto che vagli il gran numero di emendamenti presentati per poi rimettere alla Commissione la decisione conclusiva.

Il presidente CORASANITI raccomanda quindi ai commissari di esprimere il loro avviso nel prosieguo della seduta sulla proposta appena formulata.

IN SEDE REFERENTE

(2524) Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, descrivendo le gravi carenze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed illustrando inoltre il contenuto del provvedimento. L'aumento previsto

sembra tuttavia ancora insufficiente rispetto alle esigenze manifestate; si dovrebbe per lo meno stabilire che si tratta di un primo contingente al quale dovrebbero seguirne altri. In secondo luogo rileva che un incremento così modesto non giustifica un aumento percentualmente più consistente dei ruoli dirigenziali. La varietà delle modalità di reclutamento potrebbe inoltre determinare qualche difficoltà applicativa o spe-requazione. Rivolge inoltre altri quesiti in relazione alla complessità delle procedure concorsuali, che rendono inopportuna la previsione di un nuovo concorso mentre è in via di svolgimento un altro, nonché alle possibilità di incrementare il personale con compiti operativi mediante una riorganizzazione delle categorie e qualifiche esistenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI CERRI sostiene che il Governo, prima di rivolgere al Parlamento una richiesta di incremento di personale della pubblica amministrazione, dovrebbe giustificare in modo circostanziato l'esigenza che la giustifica, anche in rapporto agli altri Paesi europei. Una richiesta che fosse immotivata coinvolgerebbe la responsabilità del Ministro proponente.

Il senatore VILLONE, nell'aderire all'introduzione della senatrice D'Alessandro Prisco, assicura che i vigili del fuoco sono certamente insufficienti sul territorio nazionale. La gestione dell'ultimo contratto ha reso ancor più acuta questa carenza, particolarmente in alcune aree urbane, come Roma, Napoli e Palermo, situazioni locali non affrontate dal decreto-legge.

Il sottosegretario CARAMAZZA riconosce che l'aumento disposto non è sufficiente a fronteggiare le carenze denunciate. Nel nostro paese il rapporto dei vigili del fuoco per abitante è doppio rispetto alla media europea, quando in altri paesi il servizio antincendi è poi in prevalenza svolto da volontari. La ragione fondamentale di un incremento così ridotto risiede nel limitato stanziamento previsto dalle leggi di bilancio, fissato in lire 25 miliardi. L'aumento stesso, accompagnato dall'utilizzazione delle graduatorie del concorso in atto e di quello preventivato in un vicino futuro consentirebbe tuttavia di procedere al ripianamento delle scoperture di organico esistenti, consentendo il reclutamento di alcune migliaia di unità. La previsione di un secondo concorso che faccia seguito a quello in atto, al quale hanno partecipato molte decine di migliaia di concorrenti, si giustifica con l'opportunità di consentire l'accesso al Corpo delle classi giovanili che si sono da ultimo affacciate al mercato del lavoro, in particolare dei giovani che hanno svolto il servizio militare nel Corpo medesimo e nel quale hanno già acquisito una certa professionalità. Riconosce quindi l'esistenza di carenze di organico particolarmente gravi in alcuni centri urbani, situazioni alle quali si pensa di poter porre rimedio entro breve tempo in via amministrativa mediante l'utilizzazione degli incrementi previsti. Quanto al rapporto tra personale operativo, tecnico e dirigenziale, fa presente che gli aumenti disposti non fanno altro che sanzionare lo stato di fatto, in relazione a personale assunto a contratto o comandato da altre amministrazioni.

Il senatore LOMBARDI CERRI nota che ai vigili del fuoco sono state recentemente attribuite competenze nel campo della vigilanza antinfortunistica e della sicurezza del lavoro, settore nel quale già operano vari organi pubblici, determinando così un'indubbia confusione.

Risponde il sottosegretario CARAMAZZA ricordando che tali compiti sono stati attribuiti da una norma legislativa apposita, ed essi riguardano prevalentemente l'addestramento di personale dipendente da aziende private.

Il presidente CORASANITI segnala a sua volta l'esigenza, particolarmente avvertita nelle regioni meridionali, di provvedere in modo adeguato alla prevenzione degli incendi boschivi. Nel decreto-legge potrebbe inoltre trovar posto la disciplina dell'impiego di volontari nell'opera di prevenzione e di spegnimento, dell'inquadramento, organizzazione ed equipaggiamento, nonché degli eventuali infortuni.

Dopo una breve discussione, la Commissione quindi conviene con la proposta del PRESIDENTE, fissando il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a giovedì 22 febbraio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2468) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto di asilo

(947) DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

(1040) PETRUCCI ed altri - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato

(1119) MANCONI ed altri - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(1780) BEDONI ed altri - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato

(1785) SILQUINI ed altri - Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari

(1818) BAIOLETTI - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari

(2030) DE CORATO ed altri - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il senatore CAPUTO, facendo seguito alla proposta espressa all'inizio della seduta, comunica che dai contatti informali avuti ha acquisito

l'adesione degli altri Gruppi alla costituzione di un comitato ristretto. Anche il relatore GUERZONI manifesta il proprio assenso al riguardo.

Il presidente CORASANITI prende atto della decisione della Commissione di costituire un comitato ristretto e raccomanda quindi ai Gruppi di comunicare al più presto i nominativi dei componenti il comitato medesimo, che sarà successivamente convocato dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2552) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI in sostituzione del senatore Marinelli, ricordando che il provvedimento reitera analoghe iniziative. Propone di esprimere un parere favorevole.

Si associa il sottosegretario PRESTAMBURGO e la Commissione, senza discussione, accoglie la proposta del relatore.

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore FONTANINI, in sostituzione della relatrice designata Briccarello, rappresenta l'urgenza del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, e raccomanda di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(2551) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore DE MARTINO Guido, in sostituzione del relatore designato Pieroni, illustra il contenuto del provvedimento ed invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione consente.

(2560) Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore DE MARTINO Guido si sofferma sulle singole disposizioni e conclude con un avviso favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Il sottosegretario CARAMAZZA si rimette all'esposizione del relatore.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole.

La seduta sospesa alle ore 11,20 è ripresa alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2515) Conversione in legge del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 37 recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio 1996.

Il presidente CORASANITI comunica che la Commissione bilancio ha appena espresso il parere di propria competenza sugli emendamenti presentati.

Il relatore FONTANINI fa proprio l'ordine del giorno del senatore Ferrari Karl, sul quale il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione.

L'ordine del giorno è del seguente tenore:

Il Senato, premesso che:

nella provincia autonoma di Bolzano ai cittadini di lingua tedesca deve essere garantito l'uso della propria lingua nei rapporti con gli uffici pubblici e di interesse pubblico;

in altre alla visita di leva devono poter parlare nella propria lingua negli uffici di accettazione e durante le visite mediche;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché:

le Ferrovie dello Stato, il Servizio delle poste e delle telecomunicazione e l'ENEL istituiscano nel capoluogo della di Bolzano direzioni o sedi regionali che di norma operano nelle Regioni;

le direzioni e sedi di Bolzano abbiano nei rispettivi territori anche la competenza per tutte le assunzioni e la gestione del personale; venga nuovamente istituito l'ufficio militare di leva nella provincia di Bolzano.

Posto in votazione, l'ordine del giorno stesso è accolto.

Si passa alla trattazione degli emendamenti.

Il senatore FIEROTTI, intervenendo sull'emendamento 1.1, esprime forti riserve in quanto esso modifica profondamente le competenze vigenti e rischia di pregiudicare il principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione frustrando le finalità del decreto-legge. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Il relatore FONTANINI motiva l'emendamento stesso, che a suo giudizio si conforma ai principi contenuti nella legge n. 400 del 1988.

Perplessità avanza sull'iniziativa anche il senatore MAGLIOZZI.

Il ministro FRATTINI dichiara la posizione contraria del Governo, già enunciata in altre occasioni.

Il relatore FONTANINI nel rammaricarsi per l'andamento del dibattito chiede una sospensione della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 13,15 è ripresa alle ore 15,40.

Il relatore FONTANINI propone un rinvio dell'esame alla successiva seduta, anche in considerazione delle proposte di riformulazione che comportano modifiche alle tabelle allegate al decreto-legge, comunicate da ultimo informalmente dal Governo e che il ministro Frattini, momentaneamente assente, dovrebbe a sua volta motivare.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2515

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Fino al termine di completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di dirigente del ruolo di cui alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e nei casi in cui non siano presenti in sede dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla citata tabella C, può essere nominato componente della Commissione di controllo anche un funzionario con qualifica dirigenziale della tabella A della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di altra Amministrazione dello Stato.

2. I componenti della Commissione di controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, permangono nei ruoli delle rispettive amministrazioni e ad essi viene conferito l'incarico di componente della predetta Commissione.

3. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono assicurate dal dirigente di grado più elevato del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla tabella C allegata alla legge medesima. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e nei casi in cui nella sede commissariale non siano presenti dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla medesima tabella C, le funzioni vicarie possono essere assicurate dal dirigente con grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

1.1**IL RELATORE**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso i Commissariati del Governo nei quali esistono carenze di organico, da verificare sulla base delle piante organiche dei Commissariati del Governo che verranno determinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla predetta data può chiedere, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica dirigenziale o nelle corrispondenti qualifiche funzionali, entro il limite dei posti di cui alla Tabella C annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni».

1.2**GUERZONI, VILLONE**

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«4. Il commissario di Governo, previo concerto con il Ministro dell'interno, è nominato tra i prefetti, tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri di ruolo di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo».

1.3

MANCINO, DIANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Uffici periferici nelle province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le Ferrovie dello Stato, il Servizio delle poste e delle telecomunicazioni e l'ENEL istituiscono nei capiluogo delle province di Trento e di Bolzano direzioni o sedi regionali che di norma operano nelle Regioni. Le direzioni e sedi di Trento e Bolzano hanno nei rispettivi territori anche la competenza per tutte le assunzioni e la gestione del personale. È inoltre istituito l'ufficio militare di leva nella provincia di Bolzano».

1.0.1

FERRARI Karl

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il personale comunque in servizio in modo continuativo da almeno un quinquennio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è inquadrato, a domanda, nei ruoli organici previsti dagli articoli 37 e 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella qualifica funzionale rivestita nella amministrazione di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Conseguentemente, sono modificate - compensativamente - in aumento, le tabelle A e B allegate alla citata legge 23 agosto 1988 n. 400 e, in diminuzione, le tabelle delle singole amministrazioni di provenienza del personale interessato agli inquadramenti».

1.0.2

MARCHETTI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 13, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è così sostituito:

“4. Il commissario di Governo della regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa

deliberazione del Consiglio medesimo, tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a dirigente generale”.

2. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il comma 7 è stato così costituito:

“7. La funzione di commissario del Governo, fermo restando quanto disposto dal comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività o incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato e enti pubblici”.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano dal primo rinnovo delle Commissioni di controllo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, si applica anche al personale di cui all'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 400 del 1988».

2.2

GUERZONI, VILLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In via transitoria, in attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura delle vacanze organiche e comunque non oltre il termine perentorio del 30 giugno 1996, è autorizzato il comando o il collocamento fuori ruolo di personale, proveniente da altre amministrazioni dello Stato, nel limite massimo della dotazione organica di ciascuna qualifica, dirigenziale e non, ottenuto sommando le dotazioni organiche di ruolo, fuori ruolo e comandati della tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988 n.400.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì autorizzata, entro lo stesso termine, a rideterminare le dotazioni organiche della predetta tabella C in attuazione del disposto dell'art.39, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisponendo le piante organiche dei commissariati del Governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23.8.1988, n.400, che alla data del 1 gennaio 1987

rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 1988 n. 400».

2.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1 gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della norma di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.1

DIANA, PALUMBO, BACCARINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data del 1 gennaio 1987, rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del disposto di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.4

MANIS, FIEROTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1 gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della norma di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.7

VILLONE, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, entro il 30 giugno 1996 a rideterminare le dotazioni organiche della tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione del disposto dell'articolo 39, comma 2, della medesima legge, predisponendo le piante organiche dei commissariati del Governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

2.0.2

FERRARI Karl

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, e dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data del 1 gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1986, n. 730, che alla data del 1 gennaio 1989 risulta inquadrato nella VIII qualifica funzionale transita nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, con decorrenza giuridica 1 gennaio 1990 ed economica 1° gennaio 1996.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad inquadrare nei ruoli dei commissariati del Governo il personale risultato idoneo al concorso per titoli ed esami di Direttore Amministrativo - IX qualifica funzionale - bandito con *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 12 luglio 1994.

4. La relativa spesa è imputata al capitolo 1013 dello stato di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.0.9

BALLESI, BRICCARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, può, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, revocare la domanda di inquadramento.

2. Il personale di cui al comma 1, è reintegrato nelle rispettive amministrazioni di provenienza, con decorrenza 27 settembre 1988, e con il mantenimento di quanto maturato nelle stesse amministrazioni.

3. I posti resisi disponibili per effetto del comma 1, vengono utilizzati, secondo l'ordine di graduatoria, dal personale risultato idoneo all'inquadramento ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non ha revocato la domanda di inquadramento e non ha trovato utile collocazione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per carenza organica.

4. Il restante personale risultato idoneo all'inquadramento ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non ha revocato la domanda di inquadramento e non ha trovato utile collocazione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per carenza organica è inquadrato nei ruoli predetti, con corrispondente riduzione di posti delle dotazioni di personale comandato e fuori ruolo.

5. Il personale di cui ai commi 3 e 4 viene inquadrato con decorrenza 27 settembre 1988 nella posizione giuridica posseduta a tale data».

2.0.10

CASADEI MONTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale risultato idoneo all'inquadramento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non ha revocato la domanda di inquadramento e che non abbia trovato utile collocazione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per carenza organica può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli predetti con corrispondente riduzione di posti delle dotazioni di personale comandato e fuori ruolo, purchè risulti ancora in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.8

VILLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale risultato idoneo all'inquadramento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non ha revocato la domanda di inquadramento e che non abbia trovato utile collocazione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per carenza organica può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli predetti con corrispondente riduzione di posti delle dotazioni di personale comandato e fuori ruolo, purchè risulti ancora in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.12

DIANA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

142ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(384) MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale

(Discussione e rinvio)

Il presidente GUARRA rende noto che il Presidente del Senato ha assegnato nuovamente il disegno di legge n. 987 e gli altri testi collegati in sede deliberante con l'autorizzazione alla commissione a riunirsi fino da oggi.

Il Presidente propone quindi di dare per acquisito alla sede deliberante il lavoro svolto dalla Commissione in sede referente. Non essendovi osservazioni così rimane stabilito.

Comunica poi che la Commissione affari costituzionali ha già espresso, prima dell'inizio di questa seduta, il prescritto parere sugli emendamenti nel frattempo presentati.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore BECCHELLI, che propone di limitare la discussione introduttiva a brevi interventi, in modo da poter sollecitamente passare all'esame degli emendamenti.

Il senatore LISI chiede al Presidente che venga fissato il limite temporale per la presentazione di nuovi emendamenti, giacchè con la riassegnazione del disegno di legge in titolo riprende, com'è noto, *ex novo* il cammino procedurale.

Il senatore TRIPODI interviene in senso difforme e segnala la necessità di concludere quanto prima l'esame degli emendamenti presentati,

in modo da poter licenziare in tempi breve siffatta legge, il bisogno della quale è fortemente avvertita dall'opinione pubblica.

Il senatore RUSSO chiede ai colleghi, che avevano proposto la fissazione di un limite temporale, di rinunciarvi e fa presente che il regolamento ammette, anche in corso di esame, la possibilità di presentare subemendamenti.

Il senatore BUCCIERO si dichiara favorevole ad un esame sollecito del provvedimento. Contrario ad ogni inutile dilazione si dichiara altresì il senatore IMPOSIMATO.

La senatrice SCOPELLITI ricorda che un anno fa circa ebbero luogo delle audizioni informali con numerose associazioni, con operatori finanziari e con la Banca d'Italia, come pure che sin dal 9 marzo dello scorso anno la Commissione giustizia ha esaminato con zelo l'articolo proveniente dalla Camera dei deputati. Ebbene, ciò premesso, ritiene doveroso non indulgere oggi in sofisticate questioni procedurali che non favoriscono, bensì rallentano l'esame. Sottolinea poi che la Commissione, attesa la delicatezza della materia in questione, si è riunita ben sedici volte per esaminare il provvedimento in titolo e che dal 5 luglio 1995 era iniziata la discussione generale. Al contempo ricorda che la sua parte politica non si è opposta alla riassegnazione in sede deliberante, a riprova della sensibilità verso il tragico problema dell'usura; eppure la procedura abbreviata non deve determinare un esame affrettato e, forse, superficiale. Auspica, quindi, la fissazione di un limite temporale per gli emendamenti.

Il senatore GIURICKOVIC invita i colleghi a legiferare con particolare cura, senza indulgere cioè in deliberazioni che privilegino soluzioni affrettate, che non sempre corrispondono alle esigenze reali della popolazione.

Il senatore PALUMBO ritiene che sarebbe proficuo, se proprio si volesse fissare un termine, ipotizzare un limite temporale molto ravvicinato.

Il senatore FAVUZZI sottolinea la necessità di varare una legge di ottima fattura e propone che i lavori della Commissione proseguano senza interruzione e, al contempo, senza affrettate soluzioni.

La RELATRICE propone la fissazione delle ore 14 come limite per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti, e che alle ore 15 riprendano l'esame dei medesimi e le conseguenti votazioni.

La proposta della relatrice è posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi alle ore 15 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11,15.

143ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUARRA

indi del Vice Presidente

BELLONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda, per l'interno Rossi e per la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(987) *Disposizioni in materia di usura*, approvato dalla Camera dei deputati

(384) **MANCUSO ed altri.** - *Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura*

(490) **LAFORGIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in tema di usura*

(552) **DI BELLA.** - *Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame sospeso al termine dell'odierna seduta antimeridiana.

Il Presidente GUARRA dà notizia del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione Affari Costituzionali sugli emendamenti, come pure del parere in parte favorevole, ma condizionato, ed in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione Bilancio sugli emendamenti presentati.

Inoltre rende noto che la Commissione Finanze e Tesoro ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

La relatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 1.1 (ultimo testo), che sostituisce l'emendamento 1.1 (nuovissimo testo) ed al contempo esprime avviso contrario nei confronti dei subemendamenti 1.1/150 (nuovissimo testo), 1.1/2 (nuovissimo testo), 1.1/200 (nuovissimo testo), 1.1/300 (nuovissimo testo), 1.1/5 (nuovissimo testo), 1.1/600 (nuovissimo testo), 1.1/7 (nuovissimo testo), 1.1/700 (nuovissimo testo), 1.1/900 (nuovissimo testo), 1.1/100 (nuovissimo testo), mentre dichiara di ritirare i suoi emendamenti all'articolo 1, ormai superati dall'emendamento 1.1 (ultimo testo).

Il senatore D'ALÌ dichiara di ritirare, a nome anche della senatrice Scopelliti, i subemendamenti 1.1/2 (nuovissimo testo) e 1.1/8 (nuovissimo testo).

Il senatore RUSSO dichiara di ritirare, a nome anche del senatore Senese, i subemendamenti 1.1/3 (nuovissimo testo), 1.1/9 (nuovissimo testo) e 1.1/10 (nuovissimo testo).

Il senatore FAVUZZI ritira il subemendamento 1.1/900 (nuovissimo testo).

Il sottosegretario GIARDA manifesta forti perplessità nei confronti dei commi 3 e 4 di cui all'emendamento 1.1 (ultimo testo); chiede comunque chiarimenti al relatore, che sono prontamente offerti dalla senatrice SILIQUINI. Il rappresentante del Governo esprime altresì contrarietà al subemendamento 1.1/7 (nuovissimo testo), come pure ai subemendamenti 1.1/600 (nuovissimo testo), 1.1/700 (nuovissimo testo) e 1.1/100 (nuovissimo testo).

Il sottosegretario MARRA ricorda che inizialmente la posizione del Governo era favorevole all'impostazione accolta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, vale a dire alla generalizzazione dello schema dell'usura impropria, che richiede l'accertamento dell'approfittamento dello stato di difficoltà economica e non già dello stato di bisogno, a tutela di tutti i potenziali soggetti passivi e non soltanto di chi svolga attività imprenditoriale o professionale. Quell'impostazione altresì escludeva la fissazione di un tasso usurario che, se collocato ad una soglia molto bassa, avrebbe potuto costituire un grave limite all'autonomia contrattuale e al libero funzionamento del mercato con la conseguenza di espellere dal mercato legale del credito un'ampia sfera di utenti marginali, e che, se collocato ad una soglia troppo alta, avrebbe potuto provocare un innalzamento dei tassi e legalizzare una parte almeno del mercato usurario.

Successivamente ha dovuto prendere atto che l'orientamento largamente maggioritario emerso in questa Commissione era favorevole ad una predeterminazione del tasso usurario, soprattutto al fine di agevolare l'accertamento giudiziale e quindi la repressione penale di una così odiosa forma di reato. Pertanto, si esprime a favore del mantenimento, nella definizione del reato di usura, della condizione di difficoltà economica del soggetto passivo, onde evitare che la semplice sproporzione tra le prestazioni possa divenire causa di repressione penale quando non è di per sé rilevante neppure ai fini della rescissione del contratto in sede civile. Del pari si esprime a favore della previsione, con specifico riferimento ai contratti di mutuo, di una serie di parametri oggettivi cui agganciare l'accertamento giudiziale del livello usurario del tasso di interesse, fino a presumerlo *iuris et de iure* allorchè superi una soglia da calcolare con accorgimenti tecnici tali da ricavarla dal mercato legale del credito senza alterarne il funzionamento. Auspica altresì sia la configurabilità del reato di usura anche al di sotto di tale soglia ricorrendo le condizioni oggettive e soggettive che consentano un accertamento in sede giudiziale della natura usuraria del prestito, che la fissazione periodica del tasso-soglia da parte del Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia sulla base delle rilevazioni dell'andamento del mercato del credito nel periodo immediatamente precedente, secondo criteri già indicati in linea di massima dal rappresentante del Tesoro e che lo stesso si è riservato di precisare ulteriormente. Da ultimo, accoglie poi l'idea di

applicare questo regime a tutti i soggetti che prestino danaro, compresi quindi coloro che esercitano istituzionalmente attività creditizia (banche e società finanziarie).

Si procede alle votazioni.

Il subemendamento 1.1/1000 (nuovissimo testo), posto ai voti - dopo che la relatrice si era espressa in senso contrario ed il Governo si era rimesso alla volontà della Commissione - non è approvato, mentre il subemendamento 1.1/150 (nuovissimo testo) è dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente, e i subemendamenti 1.1/200 (nuovissimo testo) e 1.1/300 (nuovissimo testo) sono invece preclusi per effetto di precedente votazione.

Sono poi respinti i subemendamenti 1.1/5 (nuovissimo testo) e 1.1/600 (nuovissimo testo) come integrato dal presentatore che aveva accolto il subemendamento 1.1/600/1.

Il senatore FAVUZZI ritira il subemendamento 1.1/700 (nuovissimo testo).

Si procede all'esame del subemendamento 1.1/100 (nuovissimo testo), illustrato dal presentatore senatore FAVUZZI.

Intervengono per dichiarazioni di voto contrarie i senatori FABRIS, TRIPODI e RUSSO, il quale manifesta perplessità di natura prevalentemente tecnica.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.1 (ultimo testo) nei confronti del quale i rappresentanti del Governo dichiarano di rimettersi alla volontà della Commissione pur manifestando perplessità per la formulazione adottata.

In senso ad esso favorevole si esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori BECCHELLI, TRIPODI e RUSSO - il quale evidenzia la portata del comma 3, che non esclude alcuna forma di contrattazione - GUALTIERI e PALUMBO, mentre la senatrice SCOPELLITI preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 (ultimo testo) è approvato.

Il Presidente GUARRA comunica che risultano così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 1 e gli emendamenti aggiuntivi 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.5.

Si procede quindi all'esame dei residui emendamenti volti ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 1.0.3, nei confronti del quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono avviso contrario.

Per dichiarazione di voto contraria interviene altresì il senatore **BELLONI**: al chè il senatore **SENESE**, a nome anche degli altri proponenti, ritira l'emendamento in questione.

Il senatore **PALUMBO** ritira l'emendamento 1.0.4.

La relatrice **SILQUINI** illustra l'emendamento 1.0.6 (ultimo testo), che sostituisce l'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo).

Il sottosegretario **GIARDA** illustra i subemendamenti 1.0.6/1000 (ultimo testo) e 1.0.6/3000 (ultimo testo).

La senatrice **SCOPELLITI** ritira il subemendamento 1.0.6/101 (nuovissimo testo).

Il senatore **LISI** illustra i subemendamenti 1.0.6/100 (nuovissimo testo) e 1.0.6/200 (nuovissimo testo), mentre il senatore **BECHELLI** illustra il subemendamento 1.0.6/300 (nuovissimo testo).

Il senatore **D'ALÌ** illustra i subemendamenti 1.0.6/1 (nuovissimo testo) e 1.0.6/6 (nuovissimo testo), così come integrato dal recepito subemendamento 1.0.6/6/1, ma rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.6/400 (nuovissimo testo).

I senatori **BUCCIERO** e **LISI** dichiarano di aderire al subemendamento 1.0.6/6 (nuovissimo testo).

Il senatore **RUSSO** manifesta forti perplessità verso la prospettata introduzione di profili penali, che potrebbero essere forieri di conseguenze non meditate dai presentatori.

La relatrice **SILQUINI** si dichiara contraria alla prima parte del subemendamento 1.0.6/1000 (ultimo testo) e parimenti contraria ai subemendamenti 1.0.6/3000 (ultimo testo), 1.0.6/100 (nuovissimo testo) e 1.0.6/200 (nuovissimo testo).

Il senatore **BECHELLI**, a nome anche degli altri proponenti, ritira l'emendamento 1.0.6/300 (nuovissimo testo).

La relatrice **SILQUINI** esprime parimenti avviso contrario ai subemendamenti 1.0.6/1 (nuovissimo testo), 1.0.6/3 (nuovissimo testo) e a quello 1.0.6/6 (nuovissimo testo).

Il sottosegretario **GIARDA** invita i proponenti del subemendamento 1.0.6/1 (nuovissimo testo) a ritirarlo.

L'invito è da essi accolto, e la senatrice **SCOPELLITI**, al contempo, ritira, a nome anche del senatore **D'ALÌ**, i subemendamenti 1.0.6/101 (nuovissimo testo) e 1.0.6/1 (nuovissimo testo).

Il sottosegretario **GIARDA** esprime altresì avviso contrario ai subemendamenti 1.0.6/100 (nuovissimo testo), 1.0.6/200 (nuovissimo testo), 1.0.6/400 (nuovissimo testo) e 1.0.6/6 (ultimo testo).

Il senatore RUSSO ritira i subemendamenti 1.0.6/2 (nuovissimo testo), 1.0.6/4 (nuovissimo testo) e 1.0.6/5.

Il senatore D'ALÌ ritira il subemendamento 1.0.6/3 (nuovissimo testo).

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.0.6/100 (nuovissimo testo), come pure i subemendamenti 1.0.6/200 (nuovissimo testo), dopo dichiarazioni di voto non favorevole del senatore BUCCIERO e una dichiarazione invece favorevole del senatore LISI, e 1.0.6/400 (nuovissimo testo).

Il subemendamento 1.0.6/300 (nuovissimo testo), dopo l'avviso contrario del relatore, è ritirato dai proponenti.

Il sottosegretario GIARDA sottolinea al contempo i gravi rischi cui il legislatore espone la collettività, qualora si approvasse la norma volta a fissare come usurari gli interessi che cedono di un determinato valore il tasso medio praticato. Non esclude che possa essere possibile fissare quel valore, ma non attualmente, bensì solo dopo studi approfonditi.

Il senatore SENESE chiede di sapere se i rischi cui accenna il rappresentante del Governo sarebbero attenuati, qualora invece del 50 per cento si ipotizzasse il 75 per cento come limite per definire usurari gli interessi.

Il sottosegretario GIARDA ritiene che innalzando la soglia si ridurrebbe il livello di rischio senza però scomparire del tutto. Ribadisce che la fissazione del tasso usurario al 50 per cento ha sollevato un profondo timore nel Tesoro, giacchè determinerebbe pericolosi effetti di ripercussione nel mercato d'intermediazione finanziaria legale.

Il senatore BUCCIERO, prendendo spunto dalla assenza di rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia per prestiti di aziende di credito quando inferiori a 150 milioni di lire - come dichiarato di recente in questa sede dallo stesso sottosegretario al Tesoro -, spiega le ragioni per cui vari settori di Commissione si sono orientati per la fissazione per legge del tasso usurario.

Il senatore BECCELLI ipotizza l'individuazione di uno strumento legislativo che individui le medie dei vari tassi praticati dal mercato (a seconda della natura del prestito), in modo da contemperare sia le esigenze avvertite dai commissari, sia le preoccupazioni manifestate dal Governo.

Il senatore BELLONI, preso spunto dall'esigenza di reprimere uno spregevole reato e di non danneggiare oltremodo le condizioni del mercato finanziario, dichiara di non poter sostenere proposte emendative che si espongono a rischi segnalati dal Tesoro: ciò premesso, preannuncia il voto favorevole alle proposte provenienti dal Governo.

Il senatore TRIPODI si esprime a favore della proposta del relatore, giacchè molto debole è la posizione sostenuta dal Governo che non

tiene conto della drammatica situazione in cui si dibatte la cittadinanza.

Il senatore IMPOSIMATO contesta e condanna la pratica per cui le banche praticano tassi che talora possono definirsi usurari; invita quindi il Governo a non farsi portatore di interessi degli istituti di credito.

Il senatore GUALTIERI chiede di sapere se i rappresentanti del Governo sono disponibili ad accogliere la soglia-limite del 75 per cento per determinare il tasso usurario.

La relatrice SILIQUINI si dichiara disponibile ad una soluzione interlocutoria, quale sembra profilarsi nel corso dell'odierno dibattito: infatti, anche il livello del 75 per cento potrebbe rappresentare un indubbio successo ed un segnale forte verso l'opinione pubblica.

Il senatore PALUMBO si mostra disponibile ad accogliere l'orientamento volto a fissare il livello-soglia nell'ordine del 75 per cento.

Il senatore MARINI mostra attenzione verso le osservazioni del sottosegretario Giarda; pertanto, teme un aumento, pur involontario, del ricorso da parte di taluni soggetti a denaro offerto da usurari. Pertanto, si esprime a favore della fissazione della soglia al 75 per cento.

Il senatore FAVUZZI preannuncia la sua tendenziale volontà di astenersi nei confronti dell'emendamento della relatrice e preannuncia il suo orientamento, qualora si volesse introdurre la soglia del 75 per cento, di presentare un subemendamento per portare il livello del medesimo al 50 per cento.

La relatrice SILIQUINI sottolinea l'importanza decisiva del comma 1 dell'articolo 1-bis, di cui al suo emendamento, e proposito del livello del tasso usurario, non esclude la possibilità di sostituire il 50 per cento, con l'altro valore del 75 per cento.

Il senatore BELLONI chiede alla relatrice chiarimenti in ordine al destino della vigente normativa sull'anatocismo, qualora venisse approvato l'emendamento 1.0.6 (ultimo testo modificato).

Il senatore RUSSO è dell'avviso di non approfondire in questa sede l'ultimo problema sollevato ed auspica che si voti sull'emendamento della relatrice.

Il senatore RAMPONI invita il rappresentante del Governo a tener conto del fatto che il sistema non è rigido, bensì che in presenza di una norma, quale quella dell'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo), determinerà dei profondi ed opportuni cambiamenti nella vita dei mercati finanziari, che di certo sono disponibili a mostrare la dovuta flessibilità.

Il sottosegretario GIARDA ritira il subemendamento 1.0.6/1000 (nuovissimo testo) e il subemendamento 1.0.6/3000 (nuovissimo testo).

Il senatore D'ALÌ ritira, a nome anche della senatrice Scopelliti, il subemendamento 1.0.6/6 (nuovissimo testo), riservandosi di presentare un ordine del giorno avente analogo contenuto.

Il senatore FAVUZZI propone che esso venga votato per parti separate, ma la proposta è respinta dalla Commissione.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.0.6 (ultimo testo).

Per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.0.6 (ultimo testo) intervengono i senatori RIZ, PALUMBO, BUCCIERO, BELLONI, GUALTIERI, SENESE - che difende la scelta della soglia del 50 per cento e le accorte cautele adottate dal testo in votazione -, il senatore TRIPODI - che segnala con ottimismo gli obiettivi che, specie nel Meridione, saranno raggiunti con l'approvazione di quest'emendamento -, mentre in senso contrario prendono la parola il senatore D'ALÌ, che paventa una forte perturbazione, se approvato, nei mercati regolamentati.

Preannunciano invece la loro astensione i senatori FAVUZZI e LISI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.6 (ultimo testo) è quindi approvato.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA comunica che la Commissione è convocata per domani 22 febbraio alle ore 9 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987**Art. 1.**

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «da due a sette anni».

1.1/150 (Nuovissimo testo)

PREIONI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «da due a sei anni».

1.1/1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «da uno a sei anni».

1.1/1 (Nuovissimo testo-nuova formulazione)

IL RELATORE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), primo capoverso, dopo la parola: «precedente» inserire le parole: «approfittando delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria di una persona».

1.1/2 (Nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, dopo le parole: «si fa dare o promettere» inserire le parole: «da persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.1/200 (Nuovissimo testo)

FAVUZZI, IMPOSIMATO, PREIONI

Nell'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al secondo capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero» a: «oneroso».

1.1/3 (Nuovissimo testo)

RUSSO, SENESE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 2, del codice penale, sostituire le parole: «a taluno» con le parole: «a persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.1/300 (Nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se non eccedenti tali limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.1/4 (Nuovissimo testo)

RUSSO, SENESE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al comma 1, al terzo capoverso, sostituire le parole: «delle commissioni» sino al termine del comma, con le altre: «della differenza tra capitale o quota di esso dovuti e il montante richiesto».

1.1/5 (Nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al secondo comma, nel quarto capoverso, sostituire il n. 3 con il seguente: «3. Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno».

1.1/6 (Nuovissimo testo)

RUSSO, SENESE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644 del codice penale, sostituire il terzo comma con il seguente: «L'interesse è usurario se vi è sproporzione con i tassi medi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario resi noti dalla Banca d'Italia. L'interesse usurario è determinato con le medesime modalità di calcolo del tasso annuo effettivo globale. Se la prestazione di denaro o di altra utilità è effettuata da soggetto non autorizzato all'erogazione del credito, l'interesse è comunque usurario quando ecceda di oltre la metà il tasso medio nazionale per operazioni a breve termine nella prima classe di grandezza, come reso noto dall'ultima rilevazione della Banca d'Italia».

1.1/600 (Nuovissimo testo)

FAVUZZI

Al subemendamento 1.1/600, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «diverso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

1.1/600/1

SCOPELLITI, D'ALI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al quarto capoverso, sostituire le parole: «delle condizioni» sino al termine del comma, con le altre: «dello stato di bisogno di una persona».

1.1/7 (Nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), nell'articolo 644, comma 4, del codice penale, sostituire nel punto 3 le parole: «delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria» con le parole: «dello stato di bisogno personale o familiare».

1.1/700 (Nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), sopprimere il quinto capoverso.

1.1/8 (Nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), sopprimere il quinto capoverso.

1.1/9 (Nuovissimo testo)

RUSSO, SENESE

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo) nell'articolo 644 del codice penale, sopprimere il comma 5.

1.1/900 (Nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al comma 1, dopo la parola: «promettere» inserire le seguenti: «da persona che versa in condizioni di difficoltà economica e finanziaria».

1.1/1000 (Nuovissimo testo)

SCOPELLITI, D'ALI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), sostituire il settimo capoverso con il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

1.1/100 (Nuovissimo testo)

FAVUZZI

All'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), al comma 1, sostituire il settimo capoverso con il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

1.1/10 (Nuovissimo testo)

RUSSO, SENESE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644 (*Usura*). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,

escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1 (Ultimo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 644 (*Usura*). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario, ovvero chi acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi a titolo oneroso.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 644 (*Usura*). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi in misura superiore al doppio del tasso di interesse medio praticato dalle aziende di credito sullo scoperto minimo di conto corrente, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, è punito con la reclusione da una a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dal primo comma, fa dare o promettere a se o ad altri, per la mediazione, un qualsiasi compenso.

Se i rapporti usurari preveduti dai commi precedenti sono posti in essere da un agente di cambio, dagli amministratori e dai sindaci dei soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i quali non abbiano fatto rilevare per iscritto il proprio dissenso al momento

dell'adozione della relativa delibera, nonchè da ogni altra persona che abbia agito in nome e per conto di dette imprese, la pena è aumentata fino alla metà.

Alla condanna segue la confisca del denaro e delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato per la parte eccedente la misura degli interessi non usurari, ove non siano stati restituiti alla vittima o qualora questa non abbia esercitato l'azione per la restituzione e il risarcimento del danno».

1.2

FAVUZZI, IMPOSIMATO, SENESE

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «o profitti usurari» con le parole: «o altri vantaggi usurari».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «si fa dare o promettere,» aggiungere le seguenti: «ovvero acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi.».

1.4

LUBRANO DI RICCO, PREIONI

Al comma 1, primo capoverso, inserire dopo la parola: «utilità» le parole: «da soggetto che si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.5

BELLONI, PREIONI, LISI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole da: «approfittando» a: «persona».

1.6

BELLONI, PREIONI, LISI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona».

1.7

TRIPODI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «cosa mobile» con la parola: «utilità».

1.8

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «Per la determinazione del tasso di interesse» fino a «erogazione del credito.» con il seguente: «il tasso di interesse per configurare il reato di usura è fissato nella misura del doppio del tasso intermedio tra prime rate e top rate praticato dalle aziende di credito e rilevato dall'ABI».

1.9

SCOPELLITI, GARATTI

All'emendamento 1.9, sostituire il periodo: «il tasso di interesse per configurare il reato di usura è fissato nella misura del doppio del tasso intermedio tra prime rate e top rate praticato dalle aziende di credito e rilevato dall'ABI» con il seguente: «il tasso di interesse per configurare il reato di usura è fissato nella misura del tasso di sconto ufficiale vigente praticato dalla Banca d'Italia, aumentato della metà».

1.9/1

LISI, BRIGANDI

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: «è usuraria la pattuizione di una prestazione di denaro o di altra utilità, in misura superiore al tasso trimestrale, per operazioni di stessa natura e rischio, fissato con decreto del Ministero del tesoro su parere della Banca d'Italia. La Banca d'Italia esprime il proprio parere sulla base delle rilevazioni effettuate sul tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari di cui all'articolo 1, legge 17 febbraio 1992, n. 154».

1.10

TRIPODI

Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il n. 3).

1.11

BELLONI, PREIONI, LISI

Al comma 1, quarto capoverso n. 3), sostituire le parole «o i profitti usurari» con le parole: «o gli altri vantaggi usurari».

1.12

IL GOVERNO

Al comma 1, n. 3) sostituire la parola: «otto» con la parola: «cinque».

1.13

SCOPELLITI, GARATTI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «L'individuazione degli elementi che compongono il tasso d'interesse usurario e la formula da utilizzarsi per il suo calcolo sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro. Nel valutare l'usurarietà delle condizioni il giudice farà riferimento in via comparativa a operazioni di importo, durata, rischio e tipo analogo.

1.14

GIURICKOVIC, PREIONI

Al comma 1, quarto capoverso n. 5), sostituire le parole: «artigianale, professionale o similare» con le parole: «artigianale o professionale».

1.15

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente: «La condanna per uno dei delitti previsti dal presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articolo 30, 32-bis e 36».

1.16

IL GOVERNO

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole «a norma dell'articolo 240.» aggiungere le seguenti: «Il giudice può inoltre ordinare la chiusura provvisoria o definitiva dell'impresa in cui una delle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione è condannata, provvedendo altresì, se necessario, alla nomina di un liquidatore».

1.17

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere le parole: «o a lui dovuti per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato».

1.18

LUBRANO DI RICCO, PREIONI

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole: «per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato» e aggiungere, dopo le parole: «mobili o immobili» la parola: «o crediti».

1.18/1

BUCCIERO

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire la parola: «imputato» con la parola: «indagato».

1.19

PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sempre ordinata, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

1.20

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Quando si procede per il delitto di usura il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona offesa, al coniuge ed ai parenti ed affini conviventi. Il pubblico ministero può altresì richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è il fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente od indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prodotto od il profitto del reato.

1-ter. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1-bis.

1-quater. Se tali motivi vengono meno il sequestro è revocato su istanza di un interessato o del pubblico ministero.

1-quinquies. Il sequestro dei beni non comporta limitazione ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o quando se sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro».

1.21

LUBRANO DI RICCO, PREIONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.22

SENESE, IMPOSIMATO, FAVUZZI

Al termine del comma 2, inserire il seguente periodo:

«È usuraia la pattuizione a una prestazione in denaro o di altra utilità, in misura superiore al tasso trimestrale per operazioni di stessa natura e rischio fissati con decreto del Ministro del Tesoro su parere della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esprime il parere di cui al comma 1 sulla base delle rilevanze effettuate sul tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari di cui all'articolo 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 154».

1.23

FARDIN

Al termine del comma 2, inserire il seguente periodo:

«È usuraia la pattuizione a una prestazione in denaro, in misura superiore al tasso trimestrale per operazioni di stessa natura e rischio fissati con decreto del Ministro del Tesoro su parere della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esprime il parere di cui al comma 1 sulla base delle rilevanze effettuate sul tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari di cui all'articolo 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 154».

1.23 (Nuovo testo)

FARDIN, FABRIS Giovanni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Su richiesta della parte lesa che ha presentato denuncia per usura, il giudice competente può disporre la sospensione per il periodo fino ad un anno di eventuali procedure concorsuali o esecutive in corso. Il giudice dichiara la sospensione con ordinanza, salvo che sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, di omologazione nel concordato, di liquidazione coatta che sia stata distribuita la somma ricavata dall'esecuzione».

1.24

TRIPODI

Sopprimere il comma 3.

1.25

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 644 del codice penale come novellato dal comma 1 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.26

GIURICKOVIC, PREIONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 644-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 644 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una

prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari da persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, è punito con una pena detentiva aumentata di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 644. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il soggetto ha già riportato condanna per uno dei reati di cui agli articoli 416-bis e 629.

Si applica, in caso di condanna, l'ultimo comma dell'articolo 644 del codice penale».

1.0.1

FAVUZZI, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 644-bis del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 644-ter. - (*Sequestro conservativo*). - Per garantire la restituzione delle somme eccedenti la misura degli interessi consentita e la confisca, in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, del denaro o delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato, nei limiti anzidetti il pubblico ministero e il giudice possono procedere a sequestro conservativo dei beni dell'indagato o imputato.

In caso di confisca sono fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno».

1.0.2

FAVUZZI, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 644-ter è inserito il seguente:

Art. 644-quater. - (*Nullità di obbligazione e di atti*). - Qualsiasi obbligazione nascente dal reato di usura è nulla per la parte eccedente la misura degli interessi consentiti.

È analogamente nullo, nei limiti anzidetti, qualsiasi titolo al portatore rilasciato in dipendenza di un prestito usurario.

È anche nullo qualsiasi atto traslativo di beni immobili o mobili realizzato in conseguenza di rapporto usurario, fatto salvo il diritto dei terzi acquirenti in buona fede ad ottenere in restituzione le somme versate, con gli interessi e la eventuale svalutazione monetaria».

1.0.3

FAVUZZI, IMPOSIMATO, SENESE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Sono usurari gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo precedente relativamente all'area geografica, in cui il credito è erogato e alla categoria di operazioni in cui esso è compreso».

1.0.4

PALUMBO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo precedente relativamente all'area geografica in cui il credito è erogato ed alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.

2. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, se ricorre la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644 comma 4 numeri 1, 2, 4 e 5 del codice penale».

1.0.5

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO, IMPOSIMATO

All'emendamento 1.0.6 (ultimo testo), al comma 1 sostituire la parola «medio» con le altre: «al di sotto del quale si colloca il 95 per cento dei crediti concessi».

Al comma 4 sostituire le parole da: «nel tasso» fino alla fine, con le altre: «sul tasso definito al comma 1 relativamente alle diverse categorie e tipologie di operazioni di cui al comma 2, aumentato del 50 per cento».

1.0.6/1000

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo), al comma 1, sostituire la parola: «medio» con la parola: «massimo» e le parole: «tre mesi» con le parole: «un mese».

1.0.6/1 (Nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.0.6, al comma 1 sostituire le parole da: «i valori medi derivanti» fino a: «tre mesi» con le altre: «i valori medi vengono calcolati con esclusione della maggiorazione dei tassi di interesse applicata dalle Banche e dagli intermediari finanziari nelle regioni meridionali e vengono pubblicate dopo la rilevazione ed il conteggio di cui sopra, all'inizio del trimestre successivo nella Gazzetta Ufficiale e sono validi per tre medi».

1.0.6/100 (Nuovissimo testo)

LISI

All'emendamento 1.0.6, al comma 1, sostituire le parole: «nell'elenco speciale tenuto» con le altre: «negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e».

1.0.6/101 (Nuovissimo testo)

SCOPELLITI, D'ALI

All'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo), al comma 1, dopo le parole: «tasso effettivo globale medio» inserire le seguenti: «comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse».

1.0.6/2 (Nuovissimo testo)

RUSSO

All'emendamento 1.0.6, al comma 2, sopprimere le parole: «dei rischi e delle garanzie».

1.0.6/200 (Nuovissimo testo)

LISI

All'emendamento 1.0.6 (ultimo testo), sopprimere il comma 3.

1.0.6/3000

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo), al comma 4, sostituire la parola: «medio» con la parola: «massimo».

1.0.6/3 (Nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

All'emendamento 1.0.6, sostituire il terzo comma con il seguente:

«3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito, sono tenuti ad affiggere in ciascun locale aperto al pubblico delle rispettive sedi, avviso facilmente visibile, contenente l'indicazione della classificazione delle operazioni per categorie omogenee, nonché dei tassi di interesse e delle spese aggiuntive di cui al comma 3 dell'articolo 644 del codice penale».

1.0.6/300 (Nuovissimo testo)

BECHELLI, BUCCIERO, LISI, RAMPONI

All'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».

1.0.6/4 (Nuovissimo testo)

RUSO

All'emendamento 1.0.6, al comma 4, sostituire le parole: «oltre la metà» con le seguenti: «oltre il terzo».

1.0.6/400 (Nuovissimo testo)

LISI

All'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo), sopprimere il comma 5.

1.0.6/5 (Nuovissimo testo)

RUSO

All'emendamento 1.0.6 (nuovissimo testo), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario e/o ad Enti parastatali e/o previdenziali pubblici direttamente o indirettamente per il tramite di Enti o esattori incaricati non possono essere superiori al 40% su base annua comprendendovi ogni tipo di onere aggiuntivo, sopratassa e/o penale».

1.0.6/6 (Nuovissimo testo)

D'ALI, SCOPELLITI

Al subemendamento 1.0.6/6, al secondo rigo, dopo la parola: «pubblici» inserire: «e/o a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità».

1.0.6/6/1 (Nuovissimo testo)

SCOPELLITI, D'ALI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi

dell'articolo 106 e 107 del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione vengono pubblicati all'inizio del trimestre successivo nella *Gazzetta Ufficiale* e sono validi per tre mesi.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro e pubblicata immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti.

4. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo precedente relativamente alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.

5. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, se ricorre la circostanza di cui al n.3 del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale ovvero la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644 comma 4 numeri 1,2, 4 e 5 del codice penale».

1.0.6 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del T.U.S. successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi e pubblicata senza ritardo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affig-

gere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti.

4. Il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».

1.0.6 (Ultimo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Norma transitoria)

La pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis avverrà entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge. La pubblicazione di cui al comma 1 avverrà entro il termine di giorni 180 dalla precedente pubblicazione».

1.0.6-bis

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”».

1.0.7

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, IM-
POSIMATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: “quattro anni” sono sostituite con le seguenti: “cinque anni”».

1.0.8

RUSSO, SENESE

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

138^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Programma di ricerca e sviluppo pluriennale n. USG 001/96 relativo ad un sistema missilistico di difesa aerea a medio raggio (MEADS) con capacità anti-missile balistico, limitatamente alla fase di definizione e valutazione**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con osservazione e raccomandazione)
(R139 b00, C04, 0018)

Il relatore, senatore RADICE, riferisce in senso favorevole sul programma in titolo, dando conto delle caratteristiche produttive, tecnologiche e finanziarie di esso. In particolare, dopo aver ricordato che l'onere finanziario corrispondente alla fase di definizione e validazione è stimabile, per l'Italia, in circa 39,5 miliardi di lire ripartiti in tre esercizi finanziari, mentre l'onere globale è valutato in circa 2.150 miliardi nell'ipotesi di acquisizione, nel 2005, di dodici sistemi d'arma, il relatore osserva che il programma MEADS, per la sua capacità antibalistica, persegue obiettivi diversi dal programma FSAF, sul quale la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole, ma che entrambi opereranno congiuntamente nel quadro del sistema nazionale di difesa aerea. Il relatore sottolinea quindi che il programma è frutto della cooperazione, in ambito NATO, tra Stati Uniti, Francia, Germania e Italia, la quale è impegnata nel progetto con una quota pari al 10 per cento. A tale ultimo proposito, è opportuno, secondo il relatore, inserire nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere una raccomandazione al Governo affinché la ricaduta del programma medesimo sulle imprese interessate sia puntualmente proporzionata all'impegno che l'Italia si assume.

Sotto il profilo politico, è importante ricordare che il programma missilistico in discussione si caratterizza per le sue finalità eminentemente difensive, a fronte della proliferazione di sistemi balistici, special-

mente chimici, con potenzialità di distruzione di massa, in Paesi al di fuori dell'area della NATO e ad essa potenzialmente ostili. Va ricordata, a tale proposito, la tendenza, dimostrata in occasione della guerra del Golfo e, prima ancora, con il lancio di un missile libico contro Lampedusa, all'uso di tali sistemi su obiettivi anche civili, a scopo meramente dimostrativo.

La caratteristica principale del sistema, prosegue il relatore, è quella di colpire i missili in traiettoria in modo da effettuare la polverizzazione ad alta quota, impedendo la ricaduta di frammenti significativi sul terreno: si verrebbe così a superare i limiti difensivi mostrati, in tal senso, dai missili della classe Patriot ed evidenziati dal loro impiego durante la guerra del Golfo. In conclusione il relatore propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul programma in titolo integrato con l'osservazione da lui illustrata in ordine alla ricaduta sul sistema produttivo.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI sottolinea la difficoltà ad esprimersi su un programma di evidente complessità dal punto di vista tecnologico e molto impegnativo per quel che riguarda gli oneri previsti. Il Governo, infatti, porta all'attenzione del Parlamento un progetto il cui onere globale è stimato in oltre 2.000 miliardi e sulla cui rilevanza ai fini della difesa del territorio nazionale non vi possono essere dubbi. Proprio per tale motivo, e per porre ogni singolo parlamentare nelle condizioni di deliberare con piena cognizione di causa, sarebbe opportuno offrire maggiori elementi di informazione non soltanto sui profili tecnologici, ma anche sulle finalità e sulle ricadute previste per il sistema produttivo.

Il senatore LORETO condivide le perplessità espresse dal senatore Lorenzi e, a tale proposito, osserva che se le ragioni che furono alla base dell'approvazione della legge n. 436 del 1988 conservano in pieno la loro validità, poichè riguardano il controllo parlamentare sui programmi di armamento, è altresì auspicabile che la suddetta normativa venga rivista nella prossima Legislatura per quanto riguarda il merito e le modalità dell'espressione dei pareri. A suo avviso, infatti, l'esperienza finora maturata dimostra che non è produttivo esprimere pareri separatamente su ciascun programma senza disporre di un quadro d'insieme e che sarebbe preferibile per le Camere esprimere pareri che definiscano le coordinate generali entro le quali inquadrare poi ogni singola iniziativa di ammodernamento e rinnovamento. Il senatore Loreto annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo progressisti federativo sul programma in titolo, considerato che esso riguarda un sistema d'arma con finalità prettamente difensive. Ritiene altresì interessanti le notizie fornite dal relatore in ordine alle possibili ricadute per le imprese italiane impegnate nell'attuazione del programma e chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le aziende interessate.

Il senatore RAMPONI ritiene che il sistema di arma previsto dal programma in titolo sia essenziale per il perseguimento di finalità di difesa del territorio nazionale, atteso che, nel momento attuale, le mi-

nacce verso di esso - a parte quelle terroristiche - non possono essere che di carattere missilistico. Sotto questo profilo, è assai importante che l'Italia partecipi alla elaborazione di un programma che deve proporsi di mettere a punto una tecnologia quanto più possibile efficace nella difesa antibalistica. Sono peraltro condivisibili le osservazioni critiche dei senatori Lorenzi e Loreto, i quali hanno denunciato un preciso limite della funzione consultiva del Parlamento sui programmi relativi ai sistemi di arma. Infatti, a suo avviso, il Governo dovrebbe impegnarsi quanto più possibile per porre i parlamentari nelle condizioni di conoscere in modo approfondito le motivazioni tecniche e politiche delle scelte che vengono sottoposte all'esame delle Camere. Per quanto riguarda il programma in titolo, oltre a precisare i motivi che portano a prevedere l'acquisizione di dodici sistemi d'arma, il rappresentante del Governo dovrebbe meglio chiarire come essi si inquadrino nell'ambito del nuovo modello di difesa e quali sono le conseguenze finanziarie di tale opzione. Il senatore Ramponi conclude quindi il suo intervento preannunciando il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale sul programma in titolo.

Il senatore GALLO ricorda preliminarmente di aver presentato, nel mese di febbraio, una interrogazione sul *memorandum* di intesa relativo al programma in titolo, alla quale non è mai stata data risposta. Osserva quindi che l'intera operazione appare assai discutibile nei suoi presupposti, poichè le minacce alle quali si è fatto riferimento per giustificare la messa a punto del sistema missilistico MEADS si sono rilevate inesistenti. In particolare, per quanto riguarda le armi chimiche, occorre ricordare che è stato firmato un trattato internazionale per la messa al bando di tali armi, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento italiano, e che prevede controlli assai penetranti, idonei, a suo avviso, a fornire adeguate garanzie ai Paesi contraenti. Anche la minaccia di attacco mediante altri sistemi balistici, evocata soprattutto in relazione alla posizione ostile di alcuni Paesi del Medio Oriente, appare priva di fondamento. In particolare, occorre ricordare che l'episodio di Lampedusa, riguardante peraltro un attacco contro una base statunitense dislocata nell'isola, costituì una ritorsione a seguito di un bombardamento su Tripoli e Bengasi: è auspicabile che tali atti di guerra, messi al bando dalla Carta delle Nazioni Unite, non abbiano più a ripetersi in futuro. Non sembra infine convincente quanto sostenuto nella documentazione trasmessa dal Ministero della difesa circa la possibilità di uso di sistemi balistici da parte di gruppi terroristici.

In conclusione, il Governo chiede al Parlamento l'assenso all'acquisto di dodici sistemi, con un onere di 2.150 miliardi, da destinare con ogni probabilità alla difesa non del territorio nazionale ma delle basi NATO in Italia.

Il senatore REGIS, dichiarato di non condividere le considerazioni appena svolte dal collega Gallo e di convenire sulla opportunità, almeno in linea generale, che il programma in esame venga sviluppato, esprime tuttavia un rilievo fortemente critico sulla documentazione offerta alla Commissione da parte del Ministero della difesa, poichè essa non fornisce quell'insieme di informazioni tecniche e di altri elementi che sono indispensabili affinché il Parlamento possa deliberare alla luce di una approfondita ed esauriente conoscenza dei dati di fatto.

Il senatore MANZI, a sua volta, premesso che la sua parte politica ritiene opportuno fornire alle nostre Forze armate soltanto i mezzi che sono necessari per la difesa del territorio nazionale, con l'esclusione di qualunque proiezione militare fuori dai nostri confini, si domanda quale sia il rapporto di integrazione e sviluppo esistente tra il programma di ammodernamento in esame e quelli, sempre relativi alla difesa antiaerea, di cui in recente si è occupata la Commissione difesa. Per il senatore Manzi inoltre non è chiaro quale sia l'effettiva ricaduta, per le imprese italiane, delle risorse finanziarie che il programma mobilita.

Seguono poi brevi interventi del senatore PERUZZOTTI, che si esprime a favore del programma, condividendo peraltro le considerazioni generali svolte dal senatore Ramponi, del senatore DE NOTARIS, che si dichiara contrario al programma, e del senatore PETRICCA, il quale esprime un parere favorevole, ritenendo tuttavia necessario acquisire più puntuali elementi sulla copertura complessiva che i sistemi d'arma in oggetto assicureranno alla difesa aerea del Paese.

Interviene quindi il sottosegretario per la difesa SANTORO, il quale in primo luogo sottolinea i contenuti innovativi del programma in oggetto, destinato a sviluppare un sistema d'arma di difesa missilistica contro missili balistici tattici di cui sinora il nostro Paese non è provvisto e che intende fronteggiare una realistica minaccia offensiva, poiché già ora numerosi Paesi, da noi non lontani, dispongono di vettori capaci di raggiungere, anche con testate chimiche, il nostro territorio. Elemento che va altresì evidenziato sta nella circostanza che per la prima volta il nostro Paese, insieme con altri *partners* europei, partecipa pariteticamente con gli Stati Uniti ad un programma di sviluppo nel campo missilistico, a testimonianza dell'alto livello tecnologico raggiunto dalla nostra industria nazionale, rappresentata in questo caso dalla società Alenia che sarà, per la componente italiana, capo-commessa del progetto.

Il sottosegretario Santoro precisa inoltre che il finanziamento previsto, pari a 39,5 miliardi, è destinato alla Agenzia NATO costituita *ad hoc* per la elaborazione del progetto, con l'intesa che le ricadute per le industrie nazionali saranno sempre pari al contributo offerto da ciascun *partner*. Il sottosegretario Santoro annuncia infine che proprio all'inizio di marzo verrà firmato il *memorandum* d'intesa per l'avvio concreto della prima fase del programma.

Il presidente BERTONI, nel riassumere quanto emerso nel corso della discussione, propone al relatore di produrre una proposta di parere favorevole in cui si sottolinei l'opportunità di far acquisire alla Commissione più analitici elementi circa l'impiego e la dislocazione dei sistemi d'arma di cui si è discusso, aggiungendo altresì la raccomandazione che sia garantita l'attività industriale nazionale connessa con l'esecuzione del programma quale è indicata nella relazione.

Il senatore RADICE, relatore, dichiarato di concordare pienamente con la proposta formulata dal presidente Bertoni, ringrazia il rappresentante del Governo per i puntuali elementi di informazione che ha voluto offrire e rileva infine, in merito a quanto osservato dal collega Regis,

che nell'esprimere pareri al Governo ai sensi della legge n. 436 del 1988 la Commissione difesa si pronuncia in una sede che è essenzialmente politica e non meramente tecnica.

Intervengono poi per dichiarazione di voto sulla proposta di parere, il senatore FABRIS Pietro, che si dichiara a favore, il senatore RAMPONI, che si esprime anch'egli in senso favorevole alla luce delle precisazioni fornite dal sottosegretario Santoro e il senatore MANZI, che dichiara invece di astenersi proprio sulla base delle puntualizzazioni del rappresentante del Governo.

La proposta di parere favorevole con osservazione e raccomandazione viene quindi accolta.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Scivoletto.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE REFERENTE****(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 8 febbraio.

Il presidente FAVILLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti e dà conto, in particolare, del parere espresso su di essi dalla 5ª Commissione permanente.

I rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il sottosegretario SCIVOLETTO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, specificando che il parere contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.5 è motivato dalla necessità di evitare che si modifichi in maniera implicita il dettato normativo della legge 8 giugno 1990, n. 142, in tema di fusione e unione di comuni. Per quanto riguarda infatti l'unione di comuni spetta alle Regioni, e non allo Stato, di erogare le risorse finanziarie necessarie. Per quanto riguarda invece

l'emendamento 1.3, fa presente che una sua eventuale approvazione comporterebbe l'automatica redistribuzione delle risorse disponibili tra le province di nuova istituzione, modificando l'entità di stanziamenti sui quali gli enti in questione hanno già fatto affidamento.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione permanente, il senatore ORLANDO ritira l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.2.

Il senatore CADDEO ritira l'emendamento 1.3.

Dopo l'ulteriore intervento del sottosegretario SCIVOLETTO in merito agli emendamenti 1.4 e 1.5, i senatori CADDEO ed ABRAMONTE ribadiscono la necessità di accelerare le procedure per favorire l'unione di comuni.

Concorda con tale impostazione il senatore LONDEI, a giudizio del quale l'istituto dell'unione dei comuni, ben diversamente dalla fusione di enti locali, consente di coniugare efficienza ed economicità nella gestione dei servizi in forma consortile e la conservazione di particolari tradizioni e specificità proprie dei piccoli comuni.

Dopo un breve intervento del presidente FAVILLA che ribadisce le perplessità circa l'applicabilità di una disciplina che pone sullo stesso piano i contributi per la fusione e quelli per la unione di comuni - di competenza statale i primi, e regionale i secondi - il senatore CADDEO ritira l'emendamento 1.4 e ne preannunzia la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

La senatrice ABRAMONTE ritira l'emendamento 1.5.

Dopo che il senatore LONDEI ha illustrato l'emendamento 1.0.1, il presidente FAVILLA, stante la sostanziale estraneità dell'emendamento illustrato rispetto alla materia del provvedimento, invita il presentatore a ritirarlo.

Accogliendo l'invito del Presidente, il senatore LONDEI ritira l'emendamento 1.0.1.

Il senatore CAVITELLI illustra l'emendamento 1.0.2, volto a consentire l'utilizzazione dei residui dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti, attraverso l'accorpamento e la successiva utilizzazione per la realizzazione di un'unica opera pubblica.

Su tale proposta emendativa intervengono i senatori SARTORI, BONAVITA ed il sottosegretario SCIVOLETTO, il quale esprime parere contrario facendo presente sia le difficoltà di gestione per la Cassa depositi e prestiti dei residui dei mutui unificati, sia l'esigenza di non modificare il carattere dei mutui concessi agli enti locali, trattandosi di mutui di scopo a specifica destinazione.

Su richiesta del relatore l'emendamento 1.0.2 viene accantonato.

Dopo che il presidente FAVILLA ha ritirato l'emendamento 2.1, il senatore ORLANDO illustra l'emendamento 2.0.1, volto ad esonerare dalla responsabilità gli amministratori comunali per i ritardi nelle procedure di esproprio non derivanti da specifici atti degli amministratori.

Dopo un breve intervento del presidente FAVILLA in relazione alla genericità della dizione dell'emendamento 2.0.1, il senatore ORLANDO, prendendo atto della dichiarazione del Presidente, ritira l'emendamento 2.0.1.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.0.2, il sottosegretario SCIVOLETTO si pronuncia a favore, a condizione che le aree in questione non siano state acquisite da parte degli enti locali con mutui vincolati ad una destinazione specifica.

Il Presidente FAVILLA fa presente che l'emendamento trova una precisa corrispondenza nelle norme in materia di edilizia residenziale pubblica recate dalla legge n. 549 del 1995, che hanno previsto la possibilità per gli enti locali di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie, a fini abitativi.

Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.0.2.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento 2.0.3 da parte del senatore CADDEO, il presidente FAVILLA invita i presentatori a ritirare l'emendamento, che reca disposizioni estranee alla materia oggetto del provvedimento.

Accogliendo l'invito del Presidente il senatore CADDEO ritira l'emendamento 2.0.3.

La senatrice SARTORI illustra l'emendamento 2.0.4, volto a consentire agli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto di erogare i contributi di competenza del comune agli enti lirici.

Intervengono quindi i senatori VILLONE, che raccomanda l'approvazione dell'emendamento, e il senatore CAVITELLI che si esprime in senso contrario.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario, ed invita i presentatori a riformulare l'emendamento 2.0.4 inserendo l'ulteriore condizione che il comune abbia superato lo stato di dissesto finanziario e che si trovi in condizioni di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il sottosegretario SCIVOLETTO, dopo alcune considerazioni critiche sull'emendamento, si dichiara alla fine ad esso contrario.

Il senatore VIGEVANI ritira l'emendamento 2.0.4, preannunciandone una specifica riformulazione volta ad inserire la condizione che i comuni che abbiano conseguito l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato possano erogare i contributi agli Enti lirici; ritiene peraltro

che la formulazione dell'emendamento presentato consenta il pieno rispetto dei vincoli di bilancio.

Il senatore CADDEO, dopo aver illustrato l'emendamento 2.0.5, su invito del PRESIDENTE, che pone in rilievo l'estraneità dell'emendamento rispetto alla materia oggetto del provvedimento, lo ritira.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 3, il Presidente FAVILLA, dopo aver ritirato l'emendamento 3.3, illustra gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.8, 3.10 e 3.18. In particolare, l'emendamento 3.8 concede al concessionario del servizio di riscossione la proroga dei termini per versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito, tenuto conto dell'analoga proroga consentita ai contribuenti. Fa presente inoltre che l'emendamento 3.18 riguarda due differenti questioni: i primi due commi consentono di coordinare le norme di agevolazione tributaria riferite alle aziende municipalizzate o ai consorzi tra gli enti locali trasformati in società per azioni, uniformandole con le disposizioni contenute nella legge n. 549 del 1995. Gli ultimi due invece recano disposizioni analoghe agli emendamenti 3.5 e 3.6 del senatore PAINI e riguardano la disciplina della cartella di pagamento per importi inferiori a lire 300.000.

Fa, infine, presente che sono stati presentati dai rispettivi proponenti, al momento assenti, gli emendamenti 3.1, 3.12, 3.16 e 3.17.

Il senatore PAINI illustra congiuntamente gli emendamenti 3.5 e 3.6, relativi alla disciplina della cartella di pagamento, volti a semplificare le procedure del concessionario del servizio di riscossione per importi complessivi non superiori ad un milione di lire, tenendo presente che tale importo si riferisce alla somma dei tributi riportati nella cartella esattoriale. Illustra inoltre l'emendamento 3.15, volto a ridefinire il sistema di esazione dei contributi consortili in tema di bonifica integrale, modificando il sistema dell'imputazione reale in imputazione personale di detti contributi.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.9 e 3.11.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 3.14.

Su invito del PRESIDENTE, il senatore PAINI, dopo aver aggiunto la propria firma, ritira l'emendamento 3.13.

Il senatore CADDEO ritira gli emendamenti 3.14 e 3.19.

Il relatore BONAVITA si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.11 e 3.15. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.10. Sull'emendamento 3.18 esprime parere favorevole sui commi 5-bis e 5-ter, mentre invece si rimette al parere del Governo sulla restante parte dell'emendamento. Ritiene peraltro preferibile la formulazione dell'emendamento 3.18 rispetto all'emendamento 3.5 del senatore PAINI.

Il senatore PAINI, su richiesta del Presidente il quale fa presente l'estraneità della materia rispetto a quella del decreto-legge, ritira l'emendamento 3.15.

Il sottosegretario SCIVOLETTO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.9 sul quale esprime parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2499**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «1,288 per cento» con le altre «2,576 per cento», e le parole: «220.400 milioni» con le altre «440.800».

1.1

ORLANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «1,288 per cento» con le altre «1,899 per cento», e le parole: «220.400 milioni» con le altre «325.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «40 per cento» con le altre «35 per cento» e le parole: «292.000 milioni» con le altre «258.500 milioni».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «292.200 milioni» con le altre «221.100 milioni» e le parole: «64.000 milioni» con le altre «48.400 milioni» e le parole: «228.200 milioni» con le altre «172.700 milioni».

1.2

CADDEO, VIGEVANI, LONDEI, BONAVITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il 70 per cento del contributo annuale di 56.650 milioni per il triennio 1996-1998, di cui alla Tabella C, capitolo 1610, della legge n. 550 del 28 dicembre 1995, viene ripartito tra le otto province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in proporzione alla popolazione; il restante 30 per cento viene ripartito in proporzione all'estensione territoriale di ciascuna provincia».

1.3

PREIONI, CADDEO

Al comma 12, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione e alla unione di comuni, di cui agli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito per l'anno 1996 un fondo di lire 3.000 milioni».

1.4

CADDEO, VIGEVANI, SARTORI, STANISCIÀ

Al comma 12, dopo la parola: «conseguenti» inserire le seguenti «alla unione e» e sostituire le parole: «all'articolo 11» con le seguenti «agli articoli 26 e 11».

1.5

ABRAMONTE, DI MAIO, RONCHI, ROCCHI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette a superare il sistema di Tesoreria Unica relativamente agli enti locali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire, a partire dal 1° gennaio 1997, agli enti locali l'autonomia gestionale della Tesoreria Unica relativamente alle entrate proprie costituite da introiti tributari ed extra tributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni, indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato;

b) armonizzare i due sistemi di tesoreria, con l'obiettivo di garantire una connessione funzionale».

1.0.1

LONDEI, VILLONE, CADDEO, STEFANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Devoluzione dei residui dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti)

1. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia di lavori, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1992, per essere devoluti alla realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale».

1.0.2

CAVITELLI

Art. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio che non trovano copertura nel bilancio ordinario, possono utilizzare anche i fondi a destinazione specifica, compresi quelli di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in misura non superiore al 50 per cento dei residui degli esercizi precedenti non ancora impegnati».

2.1

FAVILLA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come sostituito dal comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, aggiungere in fine le seguenti parole: "per i quali inoltre non è imputabile alcuna responsabilità agli amministratori comunali".

2.0.1

ORLANDO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I Comuni possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; si applicano in quanto compatibili i commi 76, 77, 78, 79 e 81 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed i relativi introiti sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi».

2.0.2

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, STEFANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le province ed i comuni per l'accettazione di lasciti e donazioni e per l'acquisto di beni stabili non sono soggette alla autorizzazione del Prefetto di cui alla legge 21 gennaio 1896, n. 218».

2.0.3

CADDEO, SARTORI, VIGEVANI, LONDEI

Dopo l'articolo, 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, gli Enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto possono corrispondere agli Enti Lirici i contributi previsti dall'articolo 16, lettera a) della legge n. 800 del 14 agosto 1967».

2.0.4

PELELLA, DONISE, VILLONE, STEFANO, CADDEO, SARTORI, VIGEVANI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano anche agli Enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

2.0.5

CARPINELLI, CADDEO, VIGEVANI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.1

ORLANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 5, dell'articolo 36, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

“5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, comma 3, la cessione dei contratti di concessione del servizio è consentita entro il termine della scadenza dei contratti medesimi, previo nulla osta della Direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze”».

3.2

COSTA, FAVILLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Il comune, qualora lo ritenga più opportuno sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio di accertamento del tributo ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 32. A tal fine si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”».

3.3

COSTA, FAVILLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 4, dell'articolo 31, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

“4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonchè degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il

Concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari alle riscossioni dell'ultimo trimestre dell'anno precedente ovvero al canone fisso convenuto, in ragione di un trimestre».

3.4

COSTA, FAVILLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Per i crediti non erariali, quando l'importo complessivo della cartella di pagamento non è superiore a lire un milione, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio a mezzo lettera non raccomandata di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva”.

3.5

PAINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente:

“Art. 25-bis.

(Cartella-avviso di mora)

1. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi dieci giorni dalla data di notifica della cartella di cui al comma precedente se successiva alla scadenza della rata.

3. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora”.

3.6

PAINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti delle deliberazioni tariffarie approvate entro il 29 febbraio 1996 sulla base dei criteri di commisurazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 507 del 1993».

3.7

D'ALI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono conseguentemente prorogati di 60 giorni i termini entro i quali il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito».

3.8

FAVILLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 90, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato».

3.9

BONAVITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune».

3.10

COSTA, FAVILLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono da interpretarsi nel senso che esse si applicano alla costituzione, anche per atto unilaterale, da parte di enti locali di società per azioni al fine di dismetterne la partecipazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474».

3.11

CADDEO, LONDEI, SARTORI, STEFANO, VIGEVANI, STANISCIÀ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le sanzioni pecuniarie e le soprattasse, previste per l'omesso versamento delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per l'omessa o infedele dichiarazione di cui agli articoli 7 e 47, primo e secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, irrogate a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non si applicano quando tali istituzioni non risultino più in grado, per difetto di mezzi economici e finanziari, di perseguire i propri scopi statutari. La situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari dovrà essere dichiarata in conformità alle disposizioni di legge nazionali o regionali. Non sono dovuti altresì dalle IPAB che versino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, gli interessi per le somme tardivamente corrisposte».

3.12

MARCHETTI, ORLANDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5. - (*Spettacoli di beneficenza*). - 1. L'imposta non si applica agli spettacoli ed altre attività organizzate senza scopo di lucro, per fini di beneficenza e ricreativo-culturali dalle associazioni pro-loco e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Alle minori entrate, derivanti dalla presente disposizione, valutate in 5 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il Ministero del tesoro».

3.13

CECCATO, PAINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla revisione secondo quanto stabilito con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al triennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari di immobili situati nel medesimo perimetro».

3.14

VILLONE, SARTORI, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono dovuti dai soggetti passivi, identificati applicando l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione contributiva».

3.15

PAINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della applicazione della imposta comunale per l'esercizio di imprese ed arti e professioni, le sale di pubblico spettacolo cinematografico, teatrale e musicale si intendono comprese nel settore di attività III della tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni».

3.16

COSTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della applicazione della imposta comunale per l'esercizio di imprese ed arti e professioni, le sale di pubblico spettacolo cinematografico, teatrale e musicale si intendono comprese nel settore di attività III della tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni».

3.17

RIGHETTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3, comma 70 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: "Le presenti disposizioni si applicano ai consorzi tra enti locali e alle aziende speciali che si sono trasformati o che hanno acquisito la personalità giuridica successivamente al 1° gennaio 1996".

5-ter. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 71 è abrogato.

5-quater. All'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra "100.000" è sostituita dalla seguente: "300.000".

5-quinquies. All'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni"».

3.18

FAVILLA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nei mercati comunali coperti la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche comunque non si applica ai suoli su cui insistono locali per i quali viene corrisposto il relativo canone.

5-ter. Il comma 65 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che per le aree su cui i comuni e le province riscuotono canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare l'ammontare della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche in una misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare diversamente dovuto.

5-quater. Nel comma 37 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ai due terzi" sono sostituite dalle parole "ad un terzo".

3.19

VILLONE, CADDEO, STEFANO

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

169ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

SCAGLIONE

indi del Presidente

ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(2536) Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione

(Esame e rinvio)

La relatrice PAGANO illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono volte a rimuovere talune disfunzioni prodottesi presso alcune facoltà di medicina e chirurgia. Il relativo ordinamento didattico, modificato nel 1986, ha stabilito che il tirocinio clinico obbligatorio, semestrale, sia svolto dopo la laurea, non già prima della laurea come previsto nel previgente ordinamento. Lo svolgimento del tirocinio è richiesto per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione professionale, il superamento del quale consente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio professionale. Il possesso dell'abilitazione professionale è a sua volta requisito per l'ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche, che implicano tra l'altro l'espletamento di attività assistenziali proprie del medico.

L'attuazione del nuovo ordinamento didattico è stata caratterizzata da un mancato raccordo temporale tra conseguimento della laurea, espletamento del tirocinio pratico, conseguimento dell'abilitazione professionale e avvio dei corsi delle scuole di specializzazione. Ancora oggi, a distanza ormai di alcuni anni, non si è data compiuta, organica soluzione a questo grave problema. Di qui la disposizione, contenuta nel decreto-legge n. 55 del 1996 di cui è ora all'esame la conversione, che ammette alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia anche se sprovvisti, al momento, dell'abilitazione all'esercizio professio-

nale. Detta disposizione fu già all'esame della 7^a Commissione in quanto contenuta, per la prima volta, nel decreto-legge n. 588 del 1994, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dell'università, che costituiva la reiterazione di cinque decreti-legge succedutisi sulla stessa materia, in un iter rivelatosi particolarmente travagliato. La Commissione approvò all'unanimità, discutendo della conversione del decreto-legge che reiterava il predetto n. 588, un emendamento soppressivo di tale articolo. Susseguitesì diverse reiterazioni, l'Aula infine approvò il mantenimento della sola disposizione concernente l'indizione di una sessione straordinaria dell'esame di abilitazione professionale (da tenersi nel 1995), soluzione su cui concordò la Camera dei deputati.

Il disegno di legge in esame prevede l'indizione annuale, in via permanente, di una sessione straordinaria degli esami per l'abilitazione, nonché l'ammissione alla scuola di specializzazione, limitatamente all'anno accademico 1995-1996, degli studenti laureati collocati in graduatoria e sprovvisti del titolo di abilitazione. È specificato che in questo caso gli ammessi alle scuole svolgano esclusivamente formazione teorica, fino al conseguimento del titolo di abilitazione, che deve realizzarsi entro il primo semestre del primo anno di corso.

Il provvedimento in esame può essere positivamente valutato, anche sulla base dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, in quanto mira a rimuovere inaccettabili disfunzioni, in una situazione aggravata dalla diversità che si è creata fra università che hanno ammesso agli esami i non abilitati e università che li hanno esclusi. Rimane tuttavia grave che le lamentate difficoltà di funzionamento del sistema permangano a distanza ormai di anni dall'introduzione del nuovo ordinamento degli studi di medicina e chirurgia, per causa di deprecabili rigidità burocratiche.

Il presidente SCAGLIONE ricorda che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni e la Commissione sanità parere favorevole. La Commissione bilancio non ha ancora formulato il proprio parere.

Il senatore MERIGLIANO afferma di aver superato alcune perplessità che aveva manifestato nel precedente dibattito in Commissione, in ordine a disposizioni che in effetti paiono necessarie, o meglio doverose, per rasserenare un ambiente profondamente turbato. È pertanto auspicabile una pronta approvazione del provvedimento.

Il senatore BINAGHI lamenta la mancanza di coordinamento tra i Dicasteri dell'università e della sanità, che ha aggravato un problema che sarebbe stato in realtà agevole risolvere con il semplice raccordo temporale tra le varie scadenze. Vi è il pericolo, nella situazione creata, di penalizzare i migliori e di lasciare alcune scuole di specializzazione pressochè deserte, risultando presenti nelle graduatorie numerosi candidati privi dell'abilitazione professionale, anche con conseguenze negative sulle prestazioni assistenziali del sistema nel suo complesso. Il disegno di legge in titolo è dunque utile per risolvere un problema particolarmente rilevante.

Il senatore PRESTI osserva che da troppo tempo una gestione burocratica del potere determina disfunzioni e gravi ritardi rispetto al mani-

festarsi dei problemi. È davvero inaccettabile che le esigenze dei giovani laureati siano penalizzate dalla disorganizzazione. Innanzi al provvedimento in esame, dunque le note di perplessità, per la situazione che si è creata, hanno pari rilievo rispetto al favore relativamente ai contenuti. Risulta peraltro non condivisibile e da modificare, in quanto profondamente ingiusta, la previsione di una detrazione dall'anno accademico 1996-1997 dei posti in soprannumero assegnati alle singole scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995-1996.

Interviene quindi nella discussione il senatore SERRA, il quale auspica a sua volta una correzione del decreto-legge, nel senso di inserirvi, in sostituzione delle norme transitorie, una organica disciplina a regime. Il nodo da sciogliere è rappresentato dal rapporto fra normativa comunitaria e ordinamento didattico della facoltà di medicina: occorre infatti chiarire se il tirocinio propedeutico all'esame di abilitazione debba essere necessariamente successivo alla laurea, oppure no. Quanto poi al testo in esame, che presenta il carattere di una sanatoria *ope legis*, egli esprime il timore che la sua applicazione comporti una lesione alla programmazione nazionale e a quella regionale delle scuole di specializzazione, a detrimento delle esigenze effettive su cui tale programmazione si fonda.

In una breve interruzione la relatrice PAGANO fa presente che l'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge fa salva la cornice della programmazione.

Il senatore SERRA riprende osservando che, comunque, la sanatoria interviene a vantaggio di soggetti nominativamente identificati, danneggiando invece la futura generazione di laureati in medicina. Dopo aver menzionato i problemi relativi ai laureati in facoltà diverse da quella medica, l'oratore conclude invitando il Ministro a chiarire se non sia possibile collocare il tirocinio all'interno dell'ultimo anno del corso di laurea, il destino delle borse di studio eventualmente non utilizzate e il rapporto fra tempi di applicazione del decreto-legge e svolgimento degli esami di ammissione alle scuole di specializzazione.

La senatrice ALBERICI ricorda in primo luogo come nella Commissione fosse emerso a suo tempo un generale consenso sulla inopportunità di deroghe ai principi stabiliti in via generale dalla legge, insieme peraltro a proposte costruttive per risolvere il problema ora in discussione. Si rammarica, quindi, che ciò sia stato presentato da taluni all'opinione pubblica come una aprioristica ostilità di taluni senatori nei confronti di tale questione. Fra le proposte emerse, ricorda in particolare quella di introdurre al più presto una nuova disciplina organica delle varie fasi procedurali che conducono all'ammissione alle scuole di specializzazione. In tale prospettiva, merita dunque apprezzamento il fatto che il decreto-legge in esame istituisca in via definitiva una sessione straordinaria annuale degli esami di Stato per l'abilitazione. Anche il richiamo ad una logica di programmazione merita una valutazione positiva, mentre l'espedito del soprannumero da riassorbire l'anno prossimo dovrebbe consentire di evitare discriminazioni a danno di coloro che hanno acceduto ai corsi avendo conseguito la prescritta abilita-

zione. Certamente - soggiunge - in passato sono stati prodotti dei guasti, cui occorre ora porre rimedio in termini di trasparenza e chiarendo tutte le implicazioni delle scelte adottate.

Quanto all'auspicata introduzione di una normativa organica che raccordi laurea, tirocinio, abilitazione e specializzazione, la senatrice - pur dicendosi ben consapevole dei problemi sottostanti - afferma che non si tratta davvero di questione così grave da non poter essere risolta in tempi brevi e senza coinvolgere addirittura il legislatore.

Il senatore BATTAGLIA, premesso che la questione in esame non dovrebbe essere oggetto di letture in chiave elettorale, esprime apprezzamento per l'iniziativa adottata dal Ministro, il quale ha manifestato sensibilità nei confronti delle istanze rivolte da numerosi parlamentari e annuncia il proprio convinto voto favorevole.

La senatrice ABRAMONTE rileva che molti dei disegni di legge esaminati lungo tutto l'arco della legislatura sono accomunati dal segno della precarietà. Condivide tutte le perplessità emerse nel dibattito e quindi anche la richiesta di modificare il decreto-legge nel senso di introdurre - se possibile - una disciplina organica, anche al fine di evitare possibili letture faziose dell'operato del Governo e del Parlamento.

Dopo che il presidente ZECCHINO, facendo presente al senatore Merigliano che egli non può riprendere la parola essendo già intervenuto, ha dichiarato conclusa la discussione, replica la relatrice PAGANO, la quale - confermando le sue perplessità sul rinvio al futuro riordino del tirocinio post-laurea di cui all'articolo 1 - chiede al Ministro di confermare che lo scorrimento di posti di cui all'articolo 1, comma 2, sarà comunque contenuto nei limiti della programmazione triennale. Facendo quindi rinvio alla relazione tecnica del Governo, che dimostra l'assenza di maggiori oneri nel biennio, rileva che il provvedimento consente di evitare una discriminazione fra le università che hanno ammesso agli esami i non abilitati e quelle che li hanno esclusi. Conclude invitando a sua volta il Ministro a valutare la possibilità di introdurre nel decreto-legge norme recanti una disciplina organica.

Il ministro SALVINI replica a sua volta, facendo presente di non poter presentare emendamenti a nome del Governo ma esprimendo disponibilità nei confronti di quelli eventualmente presentati dai senatori. Dopo aver ricordato gli aspri dibattiti svoltisi presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, precisa che la soluzione elaborata dal Governo scaturisce da un approfondito confronto con il Ministro della sanità ed egli se ne assume comunque la piena responsabilità, che non può in alcun modo essere fatta ricadere sui vertici amministrativi del suo Ministero. Egli è ben consapevole che il decreto-legge non è privo di forzature, imposte tuttavia dalla necessità di risolvere problemi particolarmente contorti prodottisi, non per sua responsabilità, nelle facoltà di medicina. Ammette poi che il rinvio al riordino del tirocinio post-laurea di cui all'articolo 1 sia una norma sibillina, ma essa riflette l'impossibilità di trovare a breve termine la soluzione ad un problema esistente da anni. Conclude menzionando la difficoltà di operare nel clima di precarietà che ha caratterizzato la vita del Governo e segnalando la inevitabilità della conversione del decreto.

Successivamente il PRESIDENTE, segnalato come l'esame del disegno di legge di conversione non possa concludersi per la mancanza del parere della Commissione bilancio e debba pertanto essere rinviato alla prossima settimana, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a venerdì 23 febbraio, alle ore 13.

Senza discussione la Commissione conviene.

Prendono quindi brevemente la parola i senatori BINAGHI (per proporre che il riassorbimento dei posti in soprannumero sia scaglionato su più anni accademici), MERIGLIANO (per precisare che i fondi delle borse e non utilizzate non andrebbero perduti e che il nodo da risolvere è la collocazione post-laurea del semestre di tirocinio), ALBERICI (che prospetta l'opportunità di assegnare un termine al Governo per l'introduzione della nuova disciplina organica) e SERRA (che chiede chiarimenti al Ministro sulla copertura finanziaria).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2034) GIOVANELLI ed altri: Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale
(Rinvio dell'esame)

Il presidente ZECCHINO, relatore alla Commissione, risponde ad un quesito del senatore BISCARDI facendo presente che l'esame del disegno di legge n. 2034 non può avere inizio a causa dell'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere; la deroga concessa dai Presidenti dei Gruppi parlamentari per tale disegno di legge, infatti, aveva riguardo alle dimissioni del Governo Dini e non può riferirsi alla situazione creata dopo l'emanazione del decreto di scioglimento. Per poter avviare l'esame di tale disegno di legge, dunque, sarebbe necessaria una ulteriore, specifica deroga dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, analoga a quella concessa alla Commissione giustizia per i disegni di legge relativi all'usura.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

170^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

**SULL'ITER DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2136
(A007 000, C07*, 0066*)**

Il senatore BEVILACQUA chiede chiarimenti sullo svolgimento dell'iter del disegno di legge n. 2136, recante il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione, assegnato alla Commissione in sede deliberante. Dato l'ampio consenso tra le forze politiche in ordine alla sua approvazione, sarebbe opportuno riprendere l'esame interrotto.

Il presidente ZECCHINO ricorda che lo scioglimento del Parlamento ha effetti assolutamente preclusivi sull'attività legislativa, rispetto ai quali la deroga per il disegno di legge sull'usura rappresenta una particolarissima eccezione. Sarà comunque suo compito verificare presso la Presidenza del Senato gli orientamenti relativi alla complessiva attività parlamentare e, più in particolare, al disegno di legge sul differimento dei termini.

IN SEDE REFERENTE

(2551) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore SCAGLIONE illustra il disegno di legge n. 2551, che si configura provvedimento *omnibus*, arricchitosi nel corso del suo iter di svariate integrazioni. L'originario decreto-legge, di cui il disegno di legge in esame dispone la conversione, destinava i fondi ancora disponibili della legge finanziaria 1995 ad interventi urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali: fra questi, in particolare, l'adempimento degli oneri connessi all'accettazione della eredità dell'antiquario Bardini e l'adeguamento del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del Palazzo Barberini di Roma e di altri musei. Era inoltre prevista l'erogazione di risorse per il completamento di un'opera di grande importanza quale il Vocabolario storico della lingua italiana, iniziativa questa, tra quelle sopra ricordate, forse prioritaria in ordine di rilevanza culturale.

La Camera dei deputati, nell'esaminare il disegno di legge di conversione, ha aggiunto, al nucleo organico di interventi contenuto nel decreto-legge, una serie di ulteriori interventi (il restauro del Duomo di Pavia e la ricostruzione del teatro comunale «Amintore Galli» di Rimini) e di ulteriori erogazioni (300 milioni per il cinquantenario della fondazione del teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto e 2 miliardi per la realizzazione di un congresso internazionale di scienze preistoriche e protostoriche).

Il risultato complessivo è un provvedimento che ha smarrito l'organicità originaria. Permane tuttavia l'urgenza del provvedere, per gli importanti interventi già indicati nel decreto-legge.

Il ministro PAOLUCCI prende la parola per ricordare che i 94,8 miliardi stanziati dal decreto-legge corrispondono alla somma disponibile

accantonata dalla legge n. 725 del 1994 (finanziaria 1995) sul fondo speciale di parte capitale per il 1995, di competenza del Ministero per i beni culturali. Queste risorse costituiscono quindi un tetto non modificabile, in cui rientra la quota parte di 11 miliardi, destinati ad interventi su beni non statali. È su questa quota che incide la raffica di ulteriori finalizzazioni disposte, in parte anche comprensibilmente, dalla Camera dei deputati.

Si apre il dibattito.

Il senatore CARPI richiama l'importanza straordinaria del Vocabolario storico della lingua italiana, di cui ha avuto diretta esperienza presso il CNR, in anni che per l'appunto videro tale opera mutare nel vertice direttivo e nello stesso impianto organizzativo. Si tratta di un'impresa che già ha messo a disposizione degli studiosi una formidabile quantità di testi e che assume portata nazionale, in una direzione di ricerca verso cui ad esempio la Francia destina risorse ben più cospicue. Proprio per la rilevanza in termini non solo culturali, ma anche d'identità nazionale, che trascendono pertanto questioni di carattere locale, il Vocabolario storico della lingua italiana deve essere sostenuto, affinché non s'interrompa l'opera in corso.

Il senatore MAFFINI ritiene opportuno che si ritorni alla formulazione originaria propria del decreto-legge, espungendo le previsioni ulteriori che si sono aggiunte dalla Camera dei deputati durante l'*iter*. In tal modo si eviterebbe sia una non apprezzabile eterogeneità delle disposizioni, sia il conseguente assottigliamento delle risorse destinate ai singoli interventi, che si risolverebbe poi in una loro dissipazione. Solleva quindi un problema circa la copertura dei 2 miliardi destinati alla provincia di Forlì.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda le ragioni del predetto stanziamento in tabella B della legge finanziaria 1995. Tali risorse sono finalizzate alla prosecuzione degli interventi in materia di beni culturali, posto l'esaurimento del finanziamento triennale della legge n. 145 del 1992, recante interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali. La legge n. 145 recava una disciplina di procedura e di programmazione che non è stata, erroneamente, rifinanziata. Di qui la giacenza di risorse inutilizzate presso il fondo speciale in conto capitale del Ministero, su cui sarebbe da condurre un approfondimento, per accertare quali somme siano state impegnate e quali siano in effetti disponibili. A tal fine, è opportuna una breve pausa di riflessione, che consenta anche di mettere a fuoco le prospettive di conversione, valutando se si debba o meno intervenire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore PRESTI manifesta il proprio disagio innanzi a un provvedimento connotato dalla distribuzione a pioggia di risorse, peraltro tali da non assicurare il completamento degli interventi. Il decreto-legge dovrebbe essere convertito nel testo originario, rischiando così la non approvazione da parte della Camera dei deputati ma tuttavia compiendo, in tal modo, un atto di correttezza legislativa. L'incertezza interpretativa prima segnalata dal senatore Maffini fa dubitare sulla serenità

mostrata dalla Camera dei deputati nell'approvazione del disegno di legge. Di qui l'invito ad una approvazione tempestiva, che dia certezza sulla possibilità di spendere conseguendo risultati concreti, senza una dispersione di risorse che porterebbe a penalizzare iniziative, quale in particolare il *Vocabolario storico*, per cui le disponibilità finanziarie non appaiono adeguate.

Dopo che il presidente ZECCHINO ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 1 del decreto-legge, in cui lo stanziamento di due miliardi è disposto in una sorta di lungo inciso aggiunto dall'altro ramo del Parlamento, interviene il senatore MERIGLIANO, rilevando come si debba tornare all'impianto originario del provvedimento in esame, risultando non comprensibile l'inserimento di una previsione di finanziamento per un congresso internazionale o per un concorso internazionale. Qualora invece questi interventi permanessero, sarebbe altresì da aggiungere al decreto-legge anche un contributo a favore dell'Arena di Verona, secondo la proposta contenuta in un emendamento presentato dal senatore Stanzani.

Concluso il dibattito, replica il relatore SCAGLIONE, il quale concorda con il rilievo, emerso in alcuni interventi, circa il disagio innanzi al casuale accavallarsi di interventi aggiunti al decreto-legge, di stampo elettoralistico, e circa l'opportunità di ritornare al nucleo originario del testo, dotato di una sua coerenza. L'attesa del parere della Commissione bilancio può pertanto costituire una utile pausa di riflessione.

Il ministro PAOLUCCI afferma che il decreto-legge, della cui conversione si discute, ha come presupposto la necessità di ricorrere a una procedura complessa e di affrontare un dibattito che rischia di disperdersi in mille rivoli e localismi, laddove in altri Paesi la decisione del Parlamento consiste nell'individuazione di un ammontare complessivo di risorse, il cui impiego spetta invece al Ministro e agli organi tecnici competenti, che agiscono e certo ne sono responsabili.

Il PRESIDENTE propone che, per quanto riguarda la presentazione di emendamenti, essa debba aver luogo entro le ore 13 di venerdì 23 febbraio.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
(A007 000, C07*, 0067*)

Il presidente ZECCHINO comunica che la 5ª Commissione ha chiesto, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, il parere sull'utilizzo in difformità della copertura per il disegno di legge n. 2550. La Sottocommissione pareri è pertanto convocata immediatamente, al termine della seduta della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0067^a)

Il PRESIDENTE propone che la Commissione si riunisca mercoledì 28 febbraio, in due sedute ad ore da definire, con all'ordine del giorno i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sulle scuole di specializzazione e sui beni culturali (A.S. n. 2536 e n. 2551) e, ove pervenuto dalla Camera dei deputati, del decreto-legge sul teatro La Fenice di Venezia e Secondigliano. Ove assegnato, la Commissione dovrebbe inoltre formulare il parere sullo schema di decreto ministeriale di riparto annuale dei contributi dello Stato, erogati dal Ministero per i beni culturali ad enti, istituti e fondazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria 1996).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2418) *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex*

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R029 000, C08^a, 0010^a)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori. Conseguentemente è sconvocata la riunione dell'Ufficio di Presidenza già fissata per domani alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

149^a seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09^a, 0084^a)

Il presidente FERRARI informa che il Presidente del Senato, in relazione alle richieste di trasferimento alla sede deliberante sia del disegno di legge n. 1853, in materia di produzione della canapa tessile (richiesta deliberata nella seduta del 26 ottobre scorso), sia dei disegni di legge n. 282, n. 1181 e n. 1197, in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (richiesta deliberata nella seduta del 29 novembre), ha comunicato che il Governo si è pronunciato in senso contrario alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante in entrambi i casi; pertanto la Presidenza ha informato di non aver potuto aderire alle predette richieste.

In qualità di relatore per i disegni di legge nn. 282, 1181 e 1197, esprime pertanto vivo rammarico per i pareri contrari alla sede deliberante espressi dal Governo, facendo altresì osservare che, essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalle richieste di trasferimento di sede deliberate dalla Commissione, il diniego del Governo è intervenuto pressochè a ridosso dello scioglimento delle Camere: sottolinea al riguardo che la situazione di poca chiarezza normativa sulle acque reflue dei frantoi ha suscitato vive proteste da parte di molti produttori, anche dell'Italia meridionale.

Il senatore BORGIA si associa alle considerazioni critiche del presidente Ferrari, ricordando che già da molto tempo i frantoiani, specialmente nella Puglia, hanno lamentato la scarsa chiarezza legislativa sulla materia, tale da richiedere un intervento normativo, finalità che la Commissione aveva inteso perseguire con l'elaborazione del testo unificato accolto per i disegni di legge nn. 282, 1181 e 1197.

Il senatore ORLANDO, nel dichiarare di condividere i rilievi critici esposti dal Presidente, fa osservare che, ancora una volta, l'agricoltura viene così penalizzata.

Il senatore DI MAIO, nell'associarsi alle considerazioni dei precedenti oratori, fa rilevare che la posizione del Governo è assai poco comprensibile e si associa al rammarico per la decisione dell'Esecutivo di non voler aderire alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, tanto più in quanto sulla materia sono intervenute alcune leggi regionali che avrebbero, a suo avviso, reso opportuno un intervento legislativo a livello statale.

Il senatore NATALI si associa ai rilievi dei senatori Borgia, Orlando e Di Maio, ritenendo che tali considerazioni critiche siano da condividere; esprime, infine, rammarico per la circostanza che i produttori continueranno a versare in una situazione di incertezza normativa.

Il senatore BORRONI dichiara di associarsi a tutti gli interventi e alle considerazioni critiche precedentemente svolte in relazione al mancato assenso, da parte del Governo, al trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge citati dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(2552) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente FERRARI comunica che il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 16, è stato calendarizzato al terzo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna dell'Aula. Fa altresì rilevare che la 1ª Commissione si è testè pronunciata favorevolmente sui presupposti di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, nonché favorevolmente anche sul merito del decreto. Ricorda, infine, che non è ancora pervenuto il parere sui profili di copertura da parte della Commissione bilancio, che è contestualmente riunita.

Sospende pertanto la seduta in attesa del parere della 5ª Commissione.

La seduta sospesa alle ore 11,45 è ripresa alle ore 11,55.

Il relatore SCRIVANI si richiama all'ampio dibattito, già svolto sulle precedenti versioni del decreto-legge in esame, sia in sede di Commissione che davanti al *plenum* del Senato, sottolineando che il decreto in esame contiene, rispetto ai decreti già esaminati dalla Commissione, alcune disposizioni nuove o che recano una diversa formulazione. Al riguardo, fa rilevare che il comma 9 dell'articolo 1 riproduce il testo di un emendamento già accolto dalla Commissione agricoltura, in materia di elaborazione di un programma quinquennale di definizione del fermo biologico. Fa altresì rilevare che, al comma 3 del medesimo articolo 1, sono stati aggiunti due ulteriori periodi, in materia di concessione ai titolari di licenza di pesca - che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi

anche con draga idraulica - di un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate entro il limite di stanziamento di 10 miliardi per il 1995; fa anche osservare che l'altro ramo del Parlamento ha accolto il comma 3-bis (sempre all'articolo 1) in materia di riconsiderazione delle autorizzazioni alla pesca dianzi citate. Pur osservando che lo stanziamento di 10 miliardi non può considerarsi del tutto adeguato rispetto all'obiettivo di pervenire ad una effettiva razionalizzazione, ritiene che possa comunque costituire un primo passo verso un processo di riordino del settore.

Il relatore Scrivani si pronuncia quindi favorevolmente alla conversione del decreto nel testo come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, e ciò anche qualora la Commissione bilancio dovesse esprimersi in senso contrario su alcune delle disposizioni dianzi citate. Auspica infine che, una volta convertito il decreto, il dicastero competente si impegni sia a predisporre tempestivamente il piano di razionalizzazione, previsto dal comma 9 dell'articolo 1, sia ad erogare i contributi di cui al comma 3 citato. Auspicando pertanto una rapida conversione del decreto, invita i componenti della Commissione ad astenersi dal presentare proposte emendative, al fine di evitare che il decreto possa decadere.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NATALI, pur esprimendosi a favore della conversione del decreto, chiede comunque chiarimenti in ordine al duplice riferimento (contenuto nel comma 3 dianzi citato) al sistema turbosoffiante per la pesca e al sistema di pesca con draga idraulica, ricordando che in alcuni casi si sono prodotti effetti gravi per l'ambiente.

Il senatore BORGIA esprime vivo interesse per le considerazioni svolte dal senatore Natali, meritevoli di ulteriore approfondimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente FERRARI dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola, per le repliche, al relatore e al rappresentante del Governo.

Il relatore SCRIVANI, fatto rilevare, in relazione alle osservazioni del senatore Natali, che i due sistemi di pesca citati all'articolo 3 sostanzialmente coincidono, osserva che non è di competenza della Commissione entrare, in questa sede, nel merito dei criteri di rilascio di tali tipi di licenze, sottolineando che gli interventi previsti dall'articolo 1 vengono comunque incontro ad alcune delle esigenze esposte dal senatore Natali.

Dopo un ulteriore intervento di chiarimento del senatore NATALI, ha la parola il sottosegretario PRESTAMBURGO, il quale precisa che, in sede di valutazione dei profili di copertura del provvedimento da parte della 5ª Commissione, esplicherà che i contributi previsti al comma 3 (secondo e terzo periodo) dell'articolo 1 non fanno riferimento a stanziamenti di natura corrente bensì di investimento, trattandosi di contributi per favorire la riconversione delle navi impiegate; si associa, quindi, alle considerazioni svolte dal relatore, pur ritenendo che le questioni

sollevate dal senatore Natali sarebbero comunque meritevoli di ulteriore approfondimento.

Il presidente FERRARI, tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora trasmesso il parere sul testo del decreto in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente FERRARI, ricordato che gli emendamenti erano stati già dati per illustrati nella precedente seduta del 14 febbraio scorso, e sottolineato che non risulta, al momento, presente il senatore Robusti, primo firmatario della quasi totalità degli emendamenti presentati al decreto, propone il rinvio del seguito dell'esame del decreto in titolo alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

La Commissione conviene sul rinvio del seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,25.

150ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Luchetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2552) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e sospensione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente FERRARI fa rilevare che la Commissione bilancio non ha ancora trasmesso il parere sul testo del decreto in titolo; propone pertanto di sospendere il seguito dell'esame, passando ad altro punto dell'ordine del giorno, in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, già illustrati nella precedente seduta del 14 febbraio scorso.

Il senatore ROBUSTI fa rilevare di avere riformulato alcuni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto, sulla scorta del parere reso dalla Commissione affari costituzionali, ricordando di avere altresì ritirato alcuni emendamenti, sui quali la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che il testo degli emendamenti, come riformulati, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Nessuno chiedendo di parlare, il relatore SCRIVANI esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, trattandosi, come esplicitato nella seduta del 14 febbraio scorso, di proposte a mero carattere dilatorio.

Il ministro LUCHETTI si associa al parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto rilevare che non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 2.3, su proposta del relatore, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2552) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che non è stato ancora trasmesso il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto, ricordando altresì che

il provvedimento è comunque calendarizzato ed inserito all'ordine del giorno della seduta pomeridiana dell'Aula, convocata per le ore 16.

Il relatore SCRIVANI, richiamandosi a quanto già dichiarato nella seduta antimeridiana, ribadisce il proprio orientamento favorevole alla conversione del decreto-legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche qualora il parere della Commissione bilancio (che potrà eventualmente essere trasmesso direttamente all'Aula) dovesse essere contrario ad alcune disposizioni, e implicare il ricorso a votazioni qualificate ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento; si pronuncia quindi a favore di una tempestiva conclusione dell'esame.

Sulla proposta del relatore Scrivani si svolge un breve dibattito al quale prendono parte il senatore BUCCI (che dichiara di condividere la proposta di non presentare emendamenti), il senatore RECCIA (il quale osserva che il decreto in esame, pur presentando alcune imperfezioni, affronta comunque questioni che rivestono carattere di urgenza e che vanno salvaguardate), il senatore DI MAIO (il quale si sofferma sulla rilevanza di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 in materia di programma quinquennale di definizione del fermo biologico) e il senatore NATALI (il quale si associa alle considerazioni dianzi svolte).

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Scrivani a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo anche a richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C09*, 0038*)

Il ministro LUCHETTI chiede un incontro informale, eventualmente anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per svolgere alcune comunicazioni in relazione agli effetti della legge n. 46 del 1995, in materia di quote latte, nonchè su un preannuncio, emanando decreto-legge sulla materia.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è già convocato al termine della seduta in corso, la Commissione conviene sulla richiesta avanzata dal ministro Luchetti.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2478

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine di», con le parole: «Allo scopo di».

1.13 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine di», con le parole: «Con l'obiettivo di».

1.14 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine di», con le parole: «Per».

1.15 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 dopo le parole: «completa» aggiungere le seguenti: «e definitiva».

1.1 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «850 miliardi».

1.74 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «800 miliardi».

1.75 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «750 miliardi».

1.76 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «700 miliardi».

1.77 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «650 miliardi».

1.78 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «600 miliardi».

1.79 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «550 miliardi».

1.80 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «500 miliardi».

1.81 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «450 miliardi».

1.82 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «400 miliardi».

1.83 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «350 miliardi».

1.84 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «300 miliardi».

1.85 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 1 sostituire le parole: «875 miliardi» con le seguenti: «250 miliardi».

1.86 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Sopprimere il comma 2.

1.57 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1.116 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», sopprimere le parole: «le regioni e».

1.120 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni» sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.119 ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio, dell'ambiente, del tesoro e delle finanze, e il Dipartimento della protezione civile».

1.63 (Nuovo testo em. 1.63 e 1.90) ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio, dell'ambiente, del lavoro e delle finanze, e il Dipartimento della protezione civile».

1.87 (Nuovo testo em. 1.87) ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio, dell'ambiente, del tesoro e delle finanze».

1.64 (Nuovo testo em. 1.64 e 1.91)

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio, dell'ambiente e delle finanze, e il Dipartimento della protezione civile».

1.62 (Nuovo testo em. 1.62, 1.88 e 1.89)

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio, dell'ambiente e del tesoro».

1.65 (Nuovo testo emendamento 1.65)

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio e dell'ambiente».

1.66 (Nuovo testo em. 1.66)

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio e delle finanze».

1.67 (Nuovo testo em. 1.67 e 1.92)

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri del bilancio e del tesoro».

1.68 (Nuovo testo em. 1.68 e 1.93)

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «mediante ricorso alla conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, tra i Ministeri della funzione pubblica e del bilancio».

1.69 (Nuovo testo em. 1.69 e 1.94)

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero del bilancio».

1.70

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero del bilancio».

1.96

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero della funzione pubblica».

1.71

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della funzione pubblica».

1.95

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 1993».

1.118

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 1993».

1.117

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

1.23

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

1.24

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

1.25

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

1.59

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con le province interessate».

1.29

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «sentite le province interessate».

1.28

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani».

1.27

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «sentita l'Associazione nazionale comuni italiani».

1.26 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sopprimere le parole: «con riferimento alle attività di propria competenza».

1.58 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 marzo 1996».

1.30 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 marzo 1996».

1.31 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 marzo 1996».

1.98 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 marzo 1996».

1.97 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 aprile 1996».

1.32 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 aprile 1996».

1.33 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 aprile 1996».

1.99 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 aprile 1996».

1.100 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 maggio 1996».

1.34 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 maggio 1996».

1.35 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 maggio 1996».

1.101 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 maggio 1996».

1.102 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 giugno 1996».

1.36 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 giugno 1996».

1.37 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 giugno 1996».

1.103 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 giugno 1996».

1.104

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 luglio 1996».

1.38

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 luglio 1996».

1.39

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 luglio 1996».

1.105

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 dicembre 1996».

1.115

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 dicembre 1996».

1.114

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 dicembre 1996».

1.49

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 dicembre 1996».

1.48

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 novembre 1996».

1.113

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 novembre 1996».

1.112 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 novembre 1996».

1.47 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 novembre 1996».

1.46 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 ottobre 1996».

1.110 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 ottobre 1996».

1.111 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 ottobre 1996».

1.45 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 ottobre 1996».

1.44 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 settembre 1996».

1.109 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 settembre 1996».

1.108 **ROBUSTI, CARINI, MARCHINI**

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 settembre 1996».

1.43

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 settembre 1996».

1.42

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «30 agosto 1996».

1.107

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «15 agosto 1996».

1.106

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «10 agosto 1996».

1.41

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 luglio 1996» con le seguenti: «5 agosto 1996».

1.40

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «elaborano».

1.16

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «predispongono».

1.17

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «stilano».

1.18

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire la parola: «redigono», con la seguente: «preparano».

1.19

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «apposita relazione», con le seguenti: «dettagliata relazione».

1.20

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 sostituire le parole: «apposita relazione», con le seguenti: «particolareggiata relazione».

1.21

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «apposita» aggiungere le seguenti: «ed organica».

1.2

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante delle commissioni affari costituzionali, agricoltura, bilancio e finanze».

1.56

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante delle commissioni affari costituzionali, agricoltura e bilancio».

1.55

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante delle commissioni affari costituzionali ed agricoltura».

1.54

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione agricoltura».

1.50

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione affari costituzionali».

1.51

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione bilancio».

1.52

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «apposita relazione al Parlamento» aggiungere le seguenti: «con parere vincolante della commissione finanze».

1.53

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo le parole: «grado di utilizzazione», aggiungere le seguenti: «e destinazione».

1.61

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 40 giorni».

1.12

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 38 giorni».

1.11

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 35 giorni».

1.10

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 30 giorni».

1.9

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 28 giorni».

1.8

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 25 giorni».

1.7

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 20 giorni».

1.6

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 18 giorni».

1.5

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 15 giorni».

1.4

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 2 dopo la parola: «disponibili» aggiungere il seguente periodo: «il parere delle commissioni competenti dovrà essere espresso entro 10 giorni».

1.3

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art...»

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è sostituito dal seguente:

«1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone

delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile comprese le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e le associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, pari almeno al 25 per cento della media dei conferimenti degli ultimi due anni. Dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette sono esclusi a decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda nel corso dell'annata agraria.

2. La lettera f), comma 2, dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è abrogata.

3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 di detta legge, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

4. Esclusivamente per gli interventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le Regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto.

2.2

SCRIVANI

All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:

«2. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 di detta legge, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

3. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le Regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto».

2.1

SCRIVANI

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa istituiti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

2.3

SCRIVANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art 2-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di aggiornamento dei dati informatici già disponibili presso i centri di elaborazione delle Centrali Cooperative per realizzare una banca dati omogenea e finalizzata a dare informazioni coordinate per la elaborazione delle strategie di sviluppo dei vari settori produttivi d'interesse del movimento cooperativo, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare l'importo di lire 3,5 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1996.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni».

2.0.2

SCRIVANI

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

275^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 13.**IN SEDE CONSULTIVA***(384) MANCUSO ed altri.** - *Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura***(490) LAFORGIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in tema di usura***(552) DI BELLA.** - *Modifica degli articoli 664 e 664-bis del codice penale***(987) Disposizioni in materia di usura,** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato)

Il presidente CARPI riferisce favorevolmente sui disegni di legge in titolo sottolineando la necessità che le disposizioni in materia di usura, nel garantire i soggetti più meritevoli di tutela, non creino squilibri nella struttura del credito bancario. Illustra inoltre analiticamente gli elementi forniti dal rappresentante del Governo nella seduta svolta dalla Commissione giustizia del Senato lo scorso 6 febbraio, raccomandando di tenere nel debito conto gli interessi delle attività produttive, specie quelle minori.

Si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori LADU, LARIZZA, BALDELLI, PERIN, PAPPALARDO, CANGELOSI e il presidente CARPI.

La Commissione, infine, esprime un parere favorevole a condizione che la fattispecie del tasso d'usura sia configurabile allorchè i tassi d'interesse superino del 50 per cento il cosiddetto tasso di riferimento, rappresentato dalla media degli interessi registrati dalla metà degli impieghi bancari censiti dalla Banca centrale.

La seduta termina alle ore 13,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

190ª Seduta*Presidenza del presidente*

SMURAGLIA

Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero GRASSI.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il ministro TREU risponde all'interrogazione n. 3-01163 presentata dal senatore Pelella e da altri senatori, facendo presente che il Governo, in particolare nella persona del sottosegretario Grassi, si è molto adoperato per la messa a punto definitiva del decreto legislativo integrativo e modificativo del decreto legislativo n. 626 del 1994; il lavoro non è facile in quanto l'esame del Parlamento in sede consultiva è stato alquanto travagliato, soprattutto presso la Camera dei deputati, e non ha dato quindi indicazioni del tutto univoche. La mancata approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo del decreto nel corso del mese di gennaio è dovuta essenzialmente alla necessità di approfondimenti in ordine alla applicazione della normativa nel settore pubblico, in ispecie nella scuola e nell'università, per la difficoltà di individuare linearmente in questo settore la figura del datore di lavoro; approfondimenti che non dovranno servire comunque da pretesti per contrabbandare ipotesi di deroga o trattamenti di favore. Comunica inoltre di aver già chiesto un incontro con il presidente del Consiglio Dini e i ministri Arcelli e Frattini per un'ultima verifica, in modo che già nella prossima settimana, o al massimo in quella successiva, il Consiglio dei ministri venga investito della questione: l'impegno è di emanare infatti il nuovo decreto legislativo senza attendere il termine ultimo del 19 marzo.

Il sottosegretario GRASSI aggiunge che è fissato per venerdì prossimo l'incontro tecnico tra i responsabili degli uffici legislativi dei Ministeri interessati e fa presente che fin dal 16 gennaio il testo del decreto di standardizzazione ha ottenuto la firma dei Ministri concertanti ed è in attesa ora del benestare del Consiglio di Stato, così come sono stati

già chiesti i pareri dei Ministeri della sanità e della giustizia, nonché delle Regioni, per altri tre decreti attuativi e proprio ieri il Ministro Treu ha inviato una lettera al Ministro Guzzanti per inaugurare un tavolo permanente di lavoro tra Inail e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl). Analoghi sforzi il Governo sta compiendo presso l'Unioncamere e la presidenza dell'Anci per realizzare due convenzioni, una per i piccoli Comuni, l'altra per consentire ai Comuni di aprire uno sportello a favore dell'utenza.

Il presidente SMURAGLIA, cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatto, e non totalmente, poichè sono sembrati un pò vaghi i motivi addotti per il ritardo con cui si sta procedendo alla emanazione del decreto, facendo così mancare a tutti i soggetti interessati un indispensabile momento di certezza. Accoglie comunque con favore l'assicurazione del Ministro circa il fatto che i necessari adattamenti alle peculiari esigenze della pubblica amministrazione, e in particolare del comparto scolastico, non si tradurranno in un trattamento differenziato di favore e attende con fiducia di poter leggere nel testo definitivo del decreto legislativo le articolate e precise indicazioni fornite in sede consultiva dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 15 febbraio 1996.

Interviene in discussione generale il senatore MAGLIOCCHETTI, il quale rileva innanzitutto che i profondi processi di ristrutturazione che hanno investito l'apparato produttivo italiano hanno provocato come conseguenza la privatizzazione dei profitti e la socializzazione dei costi, intesi questi ultimi soprattutto in termini di quantità considerevoli di manodopera, non necessariamente dequalificata o di età avanzata, estromessa dalle aziende e difficilmente riassorbibile nelle industrie. Si è creata così una massa di lavoratori sussidiati e costretti alla inattività, con gli immaginabili effetti psicologici a ciò conseguenti: la sua parte perciò non può che essere favorevole al collegamento degli interventi finanziari di sostegno allo svolgimento di una qualche attività, ma non vorrebbe che, in mancanza di una vera politica del lavoro, siano gli enti locali a diventare il capro espiatorio della incapacità del Governo e degli imprenditori di affrontare e risolvere il grave problema occupazionale. Porta ad esempio il caso della città di cui è sindaco, che è riuscita a risanare il proprio bilancio, che non può assumere altri dipendenti oltre gli 83 di cui già dispone e che ha a carico 100 lavoratori che svolgono lavori socialmente utili: si dichiara profondamente preoccupato per il futuro e per quello che accadrà dopo la scadenza del termine di questi lavori, non solo e non tanto per il suo comune, quanto per le aree metropolitane, come quella napoletana, dove già si possono leggere volantini siglati da lavoratori della Cgil, Cisl e Uil impegnati in lavori social-

mente utili, in cui si proclamano obiettivi di lotta assai ambiziosi e si minacciano azioni che potrebbero creare seri problemi di ordine pubblico.

Il senatore ALÒ auspica, per quanto riguarda il metodo, che almeno il Senato approvi il provvedimento, in maniera che il Governo, nell'eventuale necessità di reiterare ulteriormente il decreto-legge, possa tener conto delle modifiche approvate in questo ramo del Parlamento. Nel merito invece non può che ribadire il giudizio del tutto negativo già espresso dalla sua parte politica in merito alla legge n. 223 del 1991 che ha creato l'illusione, non sa quanto in buona fede, che l'uso della parola «mobilità» significasse veramente la possibilità di passare da un settore produttivo o da un'azienda con personale in esubero ad altri settori od aziende bisognose di manodopera. Si è trattato di un vero e proprio trucco, tanto più evidente quanto più la mobilità si è realizzata in aree del Paese prive di reali alternative occupazionali e in cui essa si è tradotta, come era facile prevedere, nella uscita dalla produzione e dal mercato del lavoro. Si è così creata una situazione sociale di sofferenza che potrebbe diventare esplosiva quando verrà a scadenza il termine ultimo per l'erogazione di un sussidio, ora ridotto a 800 mila lire e senza copertura previdenziale. Anche questo provvedimento rinvia ad un intervento futuro la individuazione di cosa si debba intendere, in una visione strategica generale, per lavoro socialmente utile, così che si continua a procedere con interventi episodici ed estemporanei che rischiano permanentemente la deriva assistenzialistica. Almeno per le aree di crisi, dove è scontato che non ci potrà essere in futuro un riassorbimento spontaneo della manodopera in mobilità, si prevedano quindi - ed in tal senso presenterà specifici emendamenti - proroghe legate a progetti più concreti ed organici rispetto a quelli avviati finora da alcuni enti locali e finalizzati a ipotesi strategiche di sviluppo economico. Sempre in materia di articolo 1, deve inoltre sottolineare l'ingiustizia che si realizza, nell'ambito di un sistema in cui si è da poco instaurato un regime previdenziale di tipo contributivo, consentendo rapporti di lavoro che non prevedono il versamento dei contributi. Del tutto negativo è ugualmente il suo giudizio per quanto riguarda i cosiddetti contratti di riallineamento previsti dall'articolo 5, la cui introduzione nell'ordinamento si regge sulla ipotesi che non trova alcun conforto, come ha dimostrato la Commissione d'inchiesta sul «caporalato», in nessuna esperienza, e cioè che più bassi sono i salari, maggiore è la crescita delle imprese. Si dimostra invece proprio il contrario, vale a dire che sono le imprese più competitive sul mercato quelle che pagano i più alti salari, mentre le imprese cui si consente di usufruire di bassi salari sono anche quelle marginali e che continueranno a sopravvivere ai margini del sistema. I contratti di riallineamento non fanno che abbassare la legalità ai livelli economici che si realizzano di fatto in molte zone del Paese ed operano quindi in direzione opposta a quella delle reali esigenze di sviluppo, esigenze che richiederebbero invece la possibilità per le imprese del Mezzogiorno di accedere al credito alle stesse condizioni economiche consentite alle imprese del nord e la possibilità quindi di poter utilizzare produttivamente nel Mezzogiorno il risparmio che vi si accumula.

Il senatore DE LUCA, dopo aver criticato dal punto di vista della tecnica legislativa il testo del decreto-legge, che origina da numerose rei-

terazioni, si sofferma sulla filosofia sottesa all'articolo 1 che segna il passaggio da una politica passiva ad una politica attiva degli ammortizzatori sociali. Manca però - e occorrerà provvedervi in sede emendativa - la copertura previdenziale dei lavoratori, come pure sarà necessario introdurre la fruizione degli assegni familiari da parte dei medesimi. Si tratta comunque di un processo da assecondare, anche se vi è da rilevare che i lavori socialmente utili non risolvono da soli i problemi della disoccupazione. Conclude auspicando che non si affermi una logica di proroghe reiterate all'infinito e che il problema dell'occupazione sia affrontato alla radice.

Il senatore SPISANI dopo aver rilevato la frammentazione ed il palese carattere contingente dei provvedimenti d'urgenza succedutesi in materia di lavori socialmente utili, si sofferma sulla necessità - finora non soddisfatta dal legislatore - di chiarire l'effettiva natura di detto istituto. Vi è poi il problema della finalità di tali lavori, che dovrebbe essere differenziata in relazione al livello di disoccupazione che caratterizza le differenti aree del Paese. In tal senso sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità, orientandoli al mercato ed ai bisogni sociali emergenti nelle singole realtà locali: in quest'ottica è apprezzabile l'estensione della facoltà di proporre e gestire progetti di lavori socialmente utili anche alle cooperative sociali, mentre sarebbe utile prevedere un sistema di coinvolgimento delle imprese private e delle forme di associazionismo volontario.

Un altro nodo da affrontare è quello di una gestione efficace ed efficiente dei lavori socialmente utili con l'obiettivo di rendere produttivi soggetti spesso in attesa di pensionamento e di evitare la concorrenza sleale alle piccole e medie imprese che origina dal lavoro nero di cassintegrati e lavoratori in mobilità. È poi necessario un ampliamento degli ambiti di attivazione dei lavori che trascurano settori - come la manutenzione ambientale - di importanza fondamentale e penalizzano fasce di lavoratori deboli. Uno sforzo incisivo va ancora effettuato per realizzare il coordinamento fra legislazione statale e legislazione regionale, il cui intersecarsi è fonte di sovrapposizioni normative e di problemi amministrativi che ritardano l'avvio dei lavori: al riguardo potenzialmente efficace è la procedura più snella introdotta nel decreto-legge in merito all'avvio dei lavori socialmente utili da parte delle amministrazioni locali e l'introduzione esplicita della figura del silenzio-assenso per l'approvazione dei progetti da parte della commissione regionale per l'impiego.

Il presidente SMURAGLIA auspica che il decreto-legge in esame possa essere convertito, per porre fine ad una sequenza di proroghe che si prolunga ormai da troppo tempo creando problemi anche sul piano della tecnica normativa. Sul merito del provvedimento si dovrebbe perseguire l'obiettivo minimale di conferire ai lavori socialmente utili - accanto alla funzione di ammortizzatori sociali che sono venuti assumendo - anche quella, a loro propria, di stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove professionalità. Propone quindi che la Commissione acceleri i propri lavori, pervenendo alla conclusione dell'esame e conferendo mandato a riferire all'Assemblea entro la prossima settimana.

Il senatore DE GUIDI ritiene a sua volta che la Commissione debba procedere rapidamente all'esame del decreto, date le numerose situazioni di difficoltà alle quali intende sopperire. Rilevato come l'istituto dei lavori socialmente utili abbia acquisito un rilievo centrale, tanto da meritare la disciplina in un decreto autonomo, si sofferma sulla natura che essi sono venuti assumendo, rivelandosi in taluni casi di scarsa utilità sociale e incapaci di rispondere alle esigenze di dignità dei lavoratori interessati. In sede di conversione del decreto non ci si potrà far carico del compito di un radicale mutamento della loro natura (da affidarsi alla prossima legislatura, attraverso un apposito disegno di legge), ma si potrà prevedere fin d'ora l'organizzazione di corsi di formazione qualificanti per l'acquisizione di nuove professionalità.

Il presidente SMURAGLIA dà quindi la parola al rappresentante del Governo che l'ha richiesta.

Il sottosegretario GRASSI si sofferma sull'evoluzione che ha subito nel tempo l'istituto dei lavori socialmente utili: nato in origine per eludere il blocco del *turn over* nella pubblica amministrazione, impiegando in via eccezionale lavoratori in cassa integrazione, si è poi espanso, registrando inizialmente lo scarso entusiasmo sia dei lavoratori che delle amministrazioni interessate. Il Governo, che si è orientato per la cessazione delle reiterate proroghe della cassa integrazione, condizionandone la concessione all'impiego in lavori socialmente utili, ha realizzato - a suo parere - un salto qualitativo assicurandosi la partecipazione dei lavoratori e delle amministrazioni. I casi citati dal senatore De Guidi non possono essere generalizzati, essendosi invece registrato il più delle volte un concreto e positivo impegno; non bisogna dimenticare, poi, che i progetti sono approvati dalle commissioni regionali per l'impiego che li sottopongono ad un attento vaglio. Il vero problema è far sì che i lavori socialmente utili preludano all'impiego in attività lavorative stabili: in tale ottica i nuovi progetti prevedono attività iniziali di formazione professionale, attività cui dovrebbe aggiungersi un impegno per ulteriore formazione al termine dei lavori, ove si realizzino le necessarie disponibilità di tempo e di risorse finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

137^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio 1996.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella precedente seduta sono state svolte le repliche del relatore e del Governo. Si passerà pertanto all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Dichiara quindi decaduto l'emendamento 1.1 in assenza del proponente.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 1.2, finalizzato a dare risalto al contributo qualificante delle università nella lotta alla tossicodipendenza, nonché l'emendamento 1.3 che amplia le possibilità di intervento per la disintossicazione, mediante l'uso di farmaci adatti alternativi al metadone.

Il senatore MANARA concorda con gli emendamenti 1.2 e 1.3, sottolineando che quest'ultimo in particolare consente di utilizzare anche sperimentalmente mezzi alternativi per il fine della disintossicazione.

Il senatore BINAGHI si associa alla considerazioni del senatore Manara.

Gli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.9 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore DIONISI dà per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.8.

La relatrice PIETRA LENZI esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, rilevando che il comma 2 dell'articolo 1 già coinvolge le università nelle iniziative riguardanti la ricerca nella lotta alla tossicodipendenza, mentre il successivo comma 3 si riferisce più in particolare agli interventi diretti ai soggetti in stato di tossicodipendenza e alcooldipendenza.

Anche sull'emendamento 1.3 la relatrice esprime parere contrario ricordando che in sede di esame del precedente decreto (A.S. 2292), il Senato, concordi tutti i Gruppi parlamentari, aveva approvato una formulazione volutamente generica con riferimento ai progetti per la riduzione del danno, al fine di consentire diverse modalità di intervento. In sede poi di esame da parte della Camera dei deputati è stata inserita la formulazione di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1: a suo avviso, quindi, la soppressione di questa disposizione potrebbe sollevare nuove obiezioni da parte dell'altro ramo del Parlamento, compromettendo anche la definitiva conversione del decreto. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.8.

Il ministro OSSICINI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.7 e 1.8; si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 1.3.

Posti quindi separatamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 1.2 e 1.3 (identico all'emendamento 1.4), mentre risultano respinti gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dichiarato decaduto l'emendamento 2.1 per assenza del proponente, il senatore CAMPUS dà per illustrato l'emendamento 2.2 che, contrari il relatore ed il Governo, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il presidente ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 3.1 motivato dall'esigenza di ridurre l'eccessiva burocratizzazione delle procedure che sono rallentate troppo spesso dall'intervento di strutture pleinarie e inefficienti.

Il senatore CAMPUS, pur concordando con i rilievi critici del presidente Alberti Casellati, fa presente tuttavia che la commissione di cui all'articolo 3 è già prevista nel testo unico sulle tossicodipendenze n. 309 e nel decreto in esame se ne propone una integrazione con i rappresentanti delle regioni, in modo da stabilire un collegamento di carattere territoriale.

La relatrice PIETRA LENZI, concordando con le osservazioni del senatore Campus, invita il presidente Alberti Casellati a ritirare l'emenda-

damento 3.1 e a trovare una soluzione di equilibrio con riferimento agli ulteriori emendamenti presentati con riferimento al nucleo di valutazione (5.1) e al servizio «Drogatel» (6.1).

Il presidente ALBERTI CASELLATI, accettando l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 3.1 e dichiara decaduto l'emendamento 3.2, per assenza del proponente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore DIONISI dà per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

La relatrice PIETRA LENZI illustra gli emendamenti 4.3 e 4.4, finalizzati ad armonizzare taluni termini previsti dal decreto.

Il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 4.2, ritenendo che l'attività delle associazioni di volontariato ai fini del recupero dei tossicodipendenti vadano ulteriormente valorizzate, e non, al contrario, annullate come sembrerebbe dal tenore della proposta emendativa.

Sono quindi posti separatamente in votazione, contrari il relatore ed il Governo, gli emendamenti 4.1 e 4.2, che risultano respinti. Mentre, favorevoli il relatore ed il Governo, sono posti separatamente in votazione e quindi accolti, gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ritira l'emendamento 5.1, mentre il senatore DIONISI dà per illustrato l'emendamento 5.2.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 5.3 che tende a coordinare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 con l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5, in evidente contrasto.

Posto quindi ai voti, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento 5.2 è respinto, mentre, l'emendamento 5.3, posto in votazione con il parere favorevole della relatrice e contrario del Governo, è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Gli emendamenti 6. 1 e 6.2 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ed il senatore CAMPUS sottoscrivono quindi l'emendamento 6.3, sottolineando l'importanza di dare risalto ai servizi telefonici di informazione soprattutto a livello periferico, in modo da favorire una maggiore penetrazione territoriale.

La relatrice PIETRA LENZI prospetta l'opportunità di presentare in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea un ordine del giorno che impegni il Governo a favorire la dislocazione di risorse fi-

nanziarie per il funzionamento dei servizi telefonici di informazione soprattutto a livello periferico, come da più parti auspicato.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 6.3, viene posto in votazione e quindi accolto dalla Commissione.

Il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 6.4.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 7 (7.0.1) che, in assenza del proponente, è fatto proprio dal senatore BINAGHI.

Il relatore e il Governo esprimono parere contrario sull'emendamento in quanto introduce un aspetto non omogeneo con le disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Il senatore CAMPUS dichiara che per quanto concerne il merito sarebbe favorevole all'emendamento, dato che affronta un aspetto sicuramente rilevante, ma la sua formulazione rende inapplicabile la disposizione.

L'emendamento 7.0.1 viene quindi posto ai voti e respinto, con le astensioni del presidente ALBERTI CASELLATI e del senatore CAMPUS.

La Commissione dà quindi mandato alla relatrice PIETRA LENZI a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandola nel contempo a richiedere di poter riferire oralmente

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2466

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» con le seguenti: «A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti elaborati:

a) dai Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo;

b) dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali nella misura complessivamente non superiore al 43 per cento dello stanziamento totale del Fondo;

c) dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo;

d) dalle regioni nella misura complessivamente non superiore al 7 per cento dello stanziamento totale del Fondo.

Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota».

Di conseguenza sono soppressi: l'articolo 1, comma 5, limitatamente all'ultimo periodo; l'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: «ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti»; l'articolo 3, comma 4, limitatamente alle parole: «sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1».

1.1

DIONISI

Al comma 3, sostituire le parole: «e le unità sanitarie locali» con le altre: «, le unità sanitarie locali e le università».

1.2

CAMPUS

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

1.3

CAMPUS

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

1.4

SCOPELLITI

Sostituire l'ultimo periodo del comma 3 con il seguente: «Al finanziamento dei progetti accedono prioritariamente gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi finalizzati alla riduzione del danno, che prevedano anche - in forma sperimentale - la somministrazione controllata di sostanze di cui alle tabelle I e III del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno».

1.5

DIONISI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al finanziamento dei progetti finalizzati alla riduzione del danno è destinato il 20 per cento dei contributi del Fondo di cui al comma 1 relativi agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per la predisposizione, l'attuazione e la valutazione dei progetti finalizzati alla riduzione del danno».

1.6

SCOPELLITI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al finanziamento dei progetti accedono prioritariamente gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno».

1.7

DIONISI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al finanziamento dei progetti accedono prioritariamente gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi che prevedano anche - in forma sperimentale - la somministrazione controllata di sostanze di cui alle tabelle I e III, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.8

DIONISI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata istituzione degli albi regionali, previsti dall'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, entro il 31 dicembre 1996, comporta la non ricevibilità delle richieste di contributi da parte degli enti di cui al presente comma aventi sede legale nella regione inadempiente, a partire dall'esercizio finanziario 1997 e fino all'esercizio successivo a quello in cui la regione provvederà ad istituire il suddetto albo».

1.9

SCOPELLITI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con l'altra: «due».

2.1

SCOPELLITI

Al comma 3, dopo le parole: «competenti per il territorio» inserire le altre: «o al rettore dell'università».

2.2

CAMPUS

Art. 3.

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «per l'esame dei progetti» fino alla fine.

3.1

ALBERTI CASELLATI

Al comma 3, dopo le parole: «sistema integrato di servizi» inserire le seguenti: «possibilmente coordinato da apposite agenzie comunali o intercomunali sulle tossicodipendenze».

3.2

SCOPELLITI

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «ed alla diffusione delle tossicodipendenze», inserire le altre: «nonchè sulla base delle più urgenti necessità funzionali e».

4.1

DIONISI

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio».

4.2

DIONISI

Al comma 2, sostituire le parole: «Nel corso dell'anno 1995» con le altre: «Nel corso dell'anno 1996».

4.3

PIETRA LENZI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,
PETRUCCI, TORLONTANO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 1995» con le altre: «entro il 30 giugno 1996».

4.4

PIETRA LENZI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,
PETRUCCI, TORLONTANO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

ALBERTI CASELLATI

Sostituire i primi due periodi del comma 3 con i seguenti:

«3. Il nucleo operativo acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi al contributo, che sono tenute a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia».

5.2

DIONISI

Al comma 3, sostituire le parole: «per due anni da qualsiasi finanziamento» con le altre: «da ogni ulteriore finanziamento».

5.3

CAMPUS, MONTELEONE

Art. 6.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

6.1

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

6.2PIETRA LENZI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,
PETRUCCI, TORLONTANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 13, dopo le parole: «pubbliche affissioni» inserire le altre: «e servizi telefonici di informazione».

6.3PIETRA LENZI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,
PETRUCCI, TORLONTANO, CAMPUS, ALBERTI
CASELLATI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «a due decimi» inserire le altre: «per il primo anno e ad un decimo per gli anni successivi».

6.4

CAMPUS

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È autorizzata in deroga alle limitazioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, la vendita di acqua distillata per preparazioni iniettabili in siringhe monouso attraverso macchine automatiche di distribuzione da installare a fianco di ogni farmacia».

7.0.1

Rosso

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

222^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga e Ratti.

La seduta inizia alle ore 11,35.

*SUL SOPRALLUOGO A NEW YORK DI UNA DELEGAZIONE DEL SENATO
(A007 000, C13^a, 0026^a)*

Il presidente BRAMBILLA riferisce brevemente in ordine al sopralluogo effettuato a New York dall'11 al 17 febbraio da una delegazione di senatori, cui si è affiancata una delegazione della Camera dei deputati. Tale sopralluogo, finalizzato prioritariamente alla partecipazione - segnatamente attraverso la *Global Parliamentarians on Habitat* - ai lavori preparatori conclusivi della Conferenza Habitat II (seconda Conferenza delle Nazioni unite sul tema degli insediamenti umani) che avrà luogo ad Istanbul nel prossimo mese di giugno, si è arricchito con una serie di incontri presso la Rappresentanza permanente d'Italia con i funzionari che hanno partecipato direttamente ai negoziati. Ciò ha consentito da una parte di comprendere più chiaramente gli scopi della Conferenza e la posizione italiana - che è confluita peraltro in una posizione comune dell'Unione europea - dall'altra di verificare con rammarico che l'Italia, a differenza della grande maggioranza degli altri Paesi, non ha ancora formalmente istituito il Comitato nazionale per Habitat II, che avrebbe dovuto produrre un rapporto nazionale contenente gli indirizzi per la Conferenza di Istanbul.

La delegazione, avendo riscontrato la presenza di parlamentari nell'ambito delle delegazioni governative di altri Paesi, anche europei come ad esempio la Germania, ha concordato poi sull'opportunità di segnalare ai Presidenti dei due rami del Parlamento che anche l'Italia individui le forme più opportune per enfatizzare il ruolo del Parlamento in seno alla Conferenza di Istanbul, oltre che nell'ambito del *forum* di varie associazioni parlamentari che si terrà nei giorni immediatamente precedenti la Conferenza stessa.

Il Presidente, esprimendo soddisfazione per aver contribuito a dare un'immagine autorevole dell'Italia, che ha ricevuto ampi riconoscimenti

sia dalla Global Parliamentarians on Habitat – la quale gli ha proposto l'incarico di coordinare la presenza dei paesi dell'Unione europea ad Istanbul – sia dal Segretario generale del Centro Habitat II, esprime altresì rammarico, a nome di tutti i parlamentari presenti a New York, per il comportamento del Governo nella fase organizzativa precedente il sopralluogo in quanto non avendo risposto in modo soddisfacente alle richieste di informazione formulate, non ha consentito ai membri della delegazione di conoscere con il necessario anticipo il testo base del negoziato, nè la posizione concordata in sede europea.

Si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori LASAGNA (il quale rileva come la mancanza di un coordinamento tra Governo e Parlamento, e all'interno dello stesso Governo, comune a molte altre analoghe esperienze all'estero da lui stesso vissute, sia probabilmente da ascrivere alle direzioni generali dei Ministeri che, arroccate nella difesa delle proprie prerogative, impediscono la formazione di una posizione coerente da portare all'estero), MATTEJA (il quale si associa alle dichiarazioni del senatore Lasagna), PINTO (il quale dopo aver posto alcuni quesiti di chiarimento, condivide i giudizi espressi dal Presidente), nonché il sottosegretario TESTA, il quale condivide la sottolineatura dei ritardi del Governo italiano dovuti a complicazioni burocratiche.

Il presidente BRAMBILLA fa quindi presente che riferirà al presidente Scognamiglio nei termini sopra riportati e che darà disposizioni perchè del sopralluogo compiuto venga raccolta idonea documentazione al fine di consentire anche al futuro Parlamento di decidere in modo congruo circa l'eventualità di continuare a seguire da vicino la preparazione e lo svolgimento della Conferenza Habitat II.

IN SEDE REFERENTE

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore RONCHI illustra il decreto-legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e reso necessario dall'esigenza di apprestare opere di sistemazione urbana, manutenzione dell'arredo stradale ed interventi su edifici per assicurarne il decoro, nelle città di Torino e Firenze, destinate ad ospitare a fine marzo la Conferenza intergovernativa dell'Unione europea, nonché il Consiglio europeo. Il coinvolgimento degli enti locali nella spesa avrebbe potuto essere maggiore, mentre l'utilizzazione del modello prefettizio – già sperimentato per il G7 di Napoli – appare giustificata soprattutto dalla limitata entità dei finanziamenti e dall'urgenza di completare gli interventi prima dell'inizio della Conferenza. Va altresì osservato che il testo, di cui si auspica comunque la celere conversione senza ulteriori modificazioni, prevede una norma derogatoria della legge sugli appalti: preferibile sarebbe stato approntare, nelle norme di modifica alla legge «Merloni», una procedura speciale, peculiare di tale tipo di interventi urgenti.

Si apre la discussione generale, nella quale i senatori PINTO, LASAGNA, CARCARINO, MATTEJA e SPECCHIA convengono con il relatore sulla necessità di convertire il decreto-legge in titolo senza ulteriori modificazioni, nonchè sui rilievi critici per la compressione delle autonomie locali derivante dall'adozione del modello prefettizio, e per la deroga indeterminata alle norme generali sugli appalti.

Dopo che in replica il relatore RONCHI ha richiesto al Governo di precisare meglio le opere a cui sono destinati i finanziamenti, interviene il sottosegretario RATTI fornendo le delucidazioni richieste; egli rileva altresì che l'urgenza del decreto-legge consegue al fatto che la scelta di Torino per la Conferenza intergovernativa è stata definita soltanto nello scorso dicembre a Madrid. Infine, la necessità di far capo al prefetto per le spese di cui al decreto-legge deriva anche dal fatto che parte degli interventi riguarda manufatti del demanio statale, nonchè attinge da stanziamenti del Ministero dei beni culturali.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Ronchi di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 13 del 12 gennaio 1996, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, nonchè di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(2522) Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonchè differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Dopo un intervento del relatore SPECCHIA, il quale invita i commissari a rimanere coerenti con la volontà politica emersa dalla discussione generale, nel senso di non modificare il provvedimento ovvero modificarlo in misura limitata, si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore PINTO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.5.

L'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Il senatore TERZI illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4.

In sede di esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, il senatore TERZI illustra l'emendamento 1.0.1.

In sede di esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, il senatore TERZI illustra l'emendamento

2.0.1, di cui sottolinea la rilevanza in quanto volto a dettare principi di carattere generale in materia di recupero dei centri storici minori, nonché l'emendamento 2.0.2.

In sede di articolo 3, il senatore TERZI illustra l'emendamento 3.1, nonché un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato

preso atto che l'articolo 3, relativo al differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali, si presenta completamente eterogeneo con i restanti articoli del provvedimento ed estraneo alle competenze della Commissione;

considerata l'importanza di una rapida conversione in legge del decreto-legge allo scopo di favorire le attività di recupero edilizio dei centri urbani ed il risanamento del patrimonio edilizio in stato di degrado;

ritenuto che l'esame contemporaneo di due materie eterogenee potrebbe intralciare i lavori della Commissione ed impedire la conversione in legge di disposizioni improcrastinabili per la definizione delle competenze dei comuni in materia di recupero edilizio;

invita il Governo:

ad emanare un provvedimento autonomo sull'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, da assegnare alla competente Commissione parlamentare, adottando il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45».

0/2522/1/13

TERZI, FANTE, BRAMBILLA, PEDRAZZINI

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.0.10.

Il presidente BRAMBILLA si riserva di valutare la proponibilità di tale emendamento; fa poi presente che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.5, rinviando ad altra seduta l'esame degli altri emendamenti. Al fine di evitare una eccessiva dilazione dei tempi, invita quindi i proponenti a riconsiderare l'opportunità di mantenere le proposte emendative presentate.

Al riguardo, il senatore CARCARINO ricorda che effettivamente dalla discussione generale sembrava emergere la volontà unanime di trasmettere al più presto il provvedimento in Assemblea.

Il senatore TERZI dichiara di voler mantenere gli emendamenti presentati.

Il senatore PINTO ritira gli emendamenti 1.1 e 1.5, invitando i senatori della Lega Nord a fare altrettanto; illustra, poi, un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato:

impegna il Governo

a dare ed esigere dagli enti interessati piena e puntuale attuazione all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 onde sia assicurata la dovuta

priorità - per i comuni e le provincie il cui territorio rientri in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta - nella concessione di finanziamenti statali o regionali nei settori specificati sempre nell'articolo 7 della legge citata;

a rendere possibile l'estensione - sempre ai comuni di cui all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 - dei benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 15 della medesima legge riguardante il diritto di prelazione dell'Ente parco sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e dei diritti reali sui territori situati all'interno di riserve ed aree di cui all'articolo 12;

a rendere possibile l'estensione ai comuni di cui all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 dei benefici di cui all'articolo 37 della medesima legge e che per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1995, n. 47, e di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle inserite nei progetti di recupero, l'IVA sia dovuta nella misura del 3 per cento».

0/2522/2/13

PINTO

I senatori CARCARINO, TERZI e FLORINO aggiungono la propria firma a tale ordine del giorno.

Il senatore TERZI ribadisce la volontà di non ritirare gli emendamenti presentati.

Il relatore SPECCHIA propone di rinviare l'esame dell'ordine del giorno n. 1, in quanto collegato all'emendamento 3.1, mentre esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 2.

Il presidente BRAMBILLA accoglie la proposta del relatore, rinviando la trattazione dell'ordine del giorno n. 1.

Il sottosegretario CARZANIGA dichiara che accoglierà l'ordine del giorno n. 2 - con riserva di verificare il parere del Ministero competente - laddove ripresentato dalla Commissione in Assemblea.

Tale ordine del giorno, posto ai voti, è quindi approvato.

Il senatore FLORINO, al fine di accelerare l'iter del provvedimento, prospetta al rappresentante del Governo l'eventualità di recepire il contenuto dell'articolo 2 nell'ambito del decreto-legge emanato a seguito degli eventi di Secondigliano, all'esame della Camera.

Il sottosegretario CARZANIGA dichiara di non poter accogliere tale proposta, in quanto trattasi di interventi di tipo diverso

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore CARCARINO illustra due ordini del giorno, del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2479,

premesso che attualmente la qualità delle acque marine antistanti l'area industriale è condizionata esclusivamente dagli effetti di scarichi civili non canalizzati verso gli impianti pubblici di depurazione, quali quelli raccolti dal canale di S. Andrea e dal canale di Coroglio;

considerato che il litorale è attualmente in uno stato di diffuso degrado, sia per quanto riguarda il livello di inquinamento della sabbia e delle acque - vige, infatti, l'assoluto divieto di balneazione e di elioterapia - sia per quanto concerne l'utilizzo della spiaggia stessa;

impegna il Governo

a riattivare, a tempo determinato, l'impianto di depurazione di liquami esistente nell'area siderurgica per trattare tali scarichi».

0/2479/1/13

IL RELATORE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2479,

premesso che:

il CIPE con deliberazione del 28 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, inerente il piano triennale di sviluppo della Campania, ha individuato le azioni per il rilancio dello sviluppo ed ha disposto il conseguente approntamento dei relativi progetti attuativi;

con successiva deliberazione 13 aprile 1994, registrata alla Corte dei Conti il 27 luglio 1994 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, il CIPE ha individuato, tra gli interventi immediatamente avviabili all'attuazione, il progetto della "Città della Scienza", da realizzarsi nel complesso industriale dismesso ex Federconsorzi di Bagnoli;

con ulteriore deliberazione del 20 dicembre 1994 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1995, il CIPE ha approvato il progetto della "Città della Scienza", dopo positiva istruttoria del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, contestualmente all'approvazione del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli";

considerato che:

il progetto "Città della Scienza" costituisce una risposta importante e concreta nella direzione della riqualificazione dell'area di Bagnoli che rappresenta una delle più vaste aree industriali dismesse del Mezzogiorno e del Paese;

la "Città della Scienza" concorre all'innescò di nuove occasioni di sviluppo produttivo mediante la promozione dell'uso sociale e produttivo del sapere scientifico e tecnologico e del trasferimento di tecnologie alle imprese specialmente di piccola e media dimensione;

visto:

il consenso scientifico, sociale e istituzionale che accompagna il progetto come dimostrato dal coordinamento scientifico da parte del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, dall'approvazione del progetto in linea tecnica ed economica da parte della regione (che ha destinato all'intervento una propria quota parte), dalla previsione del comune di Napoli nei propri piani urbanistici della "Città della Scienza", individuato come il primo atto concreto e positivo del piano di riqualificazione di Bagnoli;

che il progetto in questione è immediatamente cantierabile, in quanto fornito di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie;

ritenuto che:

è necessario dar corso rapidamente all'iniziativa, anche per evitare ulteriori inspiegabili ritardi che, come sottolineato unitariamente dalle organizzazioni sindacali, potrebbero vanificare del tutto l'attuazione di un progetto che, oltre ad avere un indubbio valore scientifico per Napoli e per il Paese, rappresenta una concreta possibilità di occupazione per i lavoratori attualmente in mobilità e per i giovani inoccupati.

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie perchè si sottoscriva, entro il mese di maggio 1996, l'accordo di programma per la realizzazione della "Città della Scienza", così come del resto previsto dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1994».

0/2479/2/13

SICA, DONISE, PELELLA, BERTONE, PAROLA,
VELTRI, STANISCIÀ, PAGANO, VILLONE,
BRUNO GANERI, CARCARINO, GIOVANELLI,
RIANI, LASAGNA

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 2.

Il sottosegretario CARZANIGA dichiara che il Governo accoglierà gli ordini del giorno testè illustrati, laddove ripresentati dalla Commissione in Assemblea.

La Commissione approva all'unanimità, con separate votazioni, gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11.

Il senatore FLORINO illustra gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.9.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 1.12 (al quale il senatore FLORINO dichiara di aggiungere firma) ed aggiunge la propria firma all'emendamento 1.3; invita poi il proponente a riformulare l'emendamento 1.2, nel senso di rendere non esclusivo l'attingimento ai fondi ricavati dalla confisca di beni.

Il senatore PEDRAZZINI illustra gli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12.

Il relatore CARCARINO invita a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.5 ed 1.9, mentre si dichiara favorevole agli altri emendamenti proposti.

Il senatore FLORINO dichiara di ritirare il solo emendamento 1.5, mentre insiste sugli altri di sua iniziativa. Richiede poi: precisazioni, in merito alle società partecipate di nuova costituzione, al sottosegretario CARZANIGA, il quale indica specificamente le società alle quali si attaglia tale definizione.

Il presidente BRAMBILLA, in considerazione del fatto che su taluni degli emendamenti proposti è stato richiesto il parere della 5^a Commissione permanente (la quale non lo ha ancora espresso, così come non ha espresso il parere sul testo del decreto-legge), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2522

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1, se emanata dal sindaco di un comune rientrante in aree naturali protette, equivale a titolo di priorità per l'accesso ai finanziamenti statali e regionali di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; una quota non inferiore al 20 per cento di tali finanziamenti dovrà pertanto essere destinata al recupero edilizio di tali ambiti urbani particolarmente degradati.

1-ter. Ai comuni di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono estesi i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 394 del 1991».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede sui fondi derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dalle disponibilità assegnate in base alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, oltre che sulle quote assegnate alle regioni dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché dalla citata n. 179 del 1992, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 16 marzo 1994».

1.1

PINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare l'ulteriore degrado delle aree urbane, nei comuni aventi popolazione inferiore a 100 mila abitanti, è vietato il rilascio di autorizzazioni all'apertura, nel centro storico, di sale da gioco attrezzate con videogiochi ed altri apparecchi da gioco elettromagnetici o elettronici».

1.2

THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per la determinazione dei canon» aggiungere le seguenti: «, per la definizione dei tempi e le modalità di restituzione delle spese sostenute dal comune».

1.3

TERZI, FANTE, BRAMBILLA, PEDRAZZINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il canone negli alloggi recuperati ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a quello determinato, sulla base degli articoli da 12 a 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, alla data dell'assegnazione dell'alloggio».

1.4

TERZI, FANTE, BRAMBILLA, PEDRAZZINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai comuni di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono estesi i benefici di cui all'articolo 37 della medesima legge n. 394 del 1991. Negli stessi comuni le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché quelle inserite nei progetti di recupero di cui presente articolo, l'IVA è dovuta nella misura del 3 per cento.

3-ter. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stanziamento iscritto ai fini del bilancio quadriennale 1992-1995, degli interventi di edilizia residenziale pubblica ed agevolata, nonché mediante parziale utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

1.5

PINTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni, su richiesta dei comuni interessati, mettono a disposizione dei comuni medesimi i fondi destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica, ripartiti dal CIPE tra le regioni ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrati dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179. In deroga ad ogni altra disposizione di legge statale o regionale, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, hanno la priorità sui programmi dell'edilizia residenziale.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, per gli interventi di cui all'articolo 1, possono essere utilizzate le disponibilità regionali, come ripartite dalla delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, non ancora impegnate dalle regioni stesse».

1.0.1

TERZI, FANTE, BRAMBILLA, PEDRAZZINI

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine del recupero edilizio dei centri storici minori, per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione del

patrimonio edilizio esistente, come definiti dalle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati, assistiti da contributo dello Stato, a soggetti pubblici o privati, proprietari di immobili ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, secondo le seguenti condizioni:

a) gli interventi devono essere conformi alle normative statali e regionali vigenti, ai regolamenti comunali, agli *standards* abitativi ed alle tipologie di riferimento, alle norme per la sicurezza statica ed impiantistica;

b) i progetti relativi agli interventi devono essere presentati al sindaco del comune competente che applica per l'approvazione dei progetti medesimi quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247;

c) l'agevolazione finanziaria consiste esclusivamente nella riduzione al 3 per cento del tasso degli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito;

d) l'importo del mutuo agevolato concesso non può superare il tetto massimo di lire un milione per ogni metro quadrato di superficie utile di progetto;

e) i mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile e non assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato;

f) la regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei mutui e per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito e definisce le modalità per la certificazione della congruità tecnico-economica degli interventi realizzati.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono utilizzate fino all'ammontare complessivo di lire 500 miliardi, le disponibilità dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, da ripartire fra le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per l'anno 1995».

2.0.1

TERZI, FANTE, BRAMBILLA, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 1998, per le prestazioni di servizi riguardanti le opere interne, come individuate dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora eseguiti su immobili adibiti ad abitazione princi-

pale, l'IVA è dovuta nella misura del 5 per cento. Si intendono inclusi nella presente agevolazione fiscale anche le opere e gli interventi edilizi di cui sopra, eseguiti su immobili destinati ad essere adibiti ad abitazione principale, previa apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della succitata legge 5 agosto 1978, n. 457. Alle relative minori entrate, valutate in lire 500 miliardi per il 1996 e in lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

2.0.2

TERZI, FANTE, BRAMBILLA, PEDRAZZINI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

TERZI, FANTE, BRAMBILLA, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, le parole «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 le parole da: «La prestazione deve essere» fino alle parole: «1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «La prestazione deve essere corrisposta entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986 e nel biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988».

3.0.10

CARCARINO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2479**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole da: «, e sulla base di uno specifico piano di risanamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «e sulla base di un protocollo tecnico sugli standard del risanamento predisposto dal Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995».

1.1

CARCARINO, VELTRI

Al comma 1 in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per la bonifica dell'arenile e del mare si provvederà con i fondi ricavati dalla confisca dei beni della camorra e dei politici condannati per reati contro la pubblica amministrazione».

1.2

FLORINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto approvato in sede CIPE il 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994, nonché il personale addetto prima del 14 giugno 1988 ad attività di servizio e manutenzione, identificato da opportuna documentazione contrattuale, nello stabilimento dell'ILVA di Bagnoli. Entrambe le categorie di personale verranno utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione».

1.3

CARCARINO, BERTONI

Al comma 3, sostituire l'alinfa con il seguente: «In ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attenzione del comma 1 è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI o a società interamente controllate dall'IRI, da questa indicate, dei seguenti importi, per i quali è prevista l'esclusione dall'IVA:».

1.4

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «composto da sette funzionari» fino alla fine del periodo con le seguenti: «composto dai rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica con funzione di Presidente, del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro, del Ministero della sanità, della regione Campania, della provincia di Napoli e del comune di Napoli».

1.5

SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, PONTONE, FLORINO, RECCIA, DE MASI, MAGLIOCCHETTI, MAIORCA, BEVILACQUA, CUSIMANO, CURTO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di una Commissione» sostituire le parole: «di esperti» con le seguenti: «costituita da cinque membri, esperti».

1.6

CARCARINO, DONISE

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Onde consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, la Commissione per il controllo ed il monitoraggio provvede a realizzare e a diffondere, periodicamente, materiale informativo di facile comprensione al fine di accogliere e/o esprimersi sulle istanze che possono pervenire dalle associazioni ambientaliste sociali e locali».

1.7

CARCARINO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove occorra opportunamente integrato,».

1.8

CARCARINO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Comitato di coordinamento sarà affiancato da due magistrati della Direzione distrettuale antimafia e da un funzionario della Direzione investigativa antimafia, che svolgeranno funzioni di osservatorio anticriminalità».

1.9

FLORINO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non conseguono oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.10

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. A tal fine l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e/o le società del gruppo, nonché le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, che intendano procedere ad alienazione a terzi delle aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo di vendita.

5-ter. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici territoriali entro sei mesi dall'avvenuta notifica possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica, ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

5-quater. In mancanza della notificazione il comune di Napoli e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi precedenti.

5-quinquies. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli o di altro ente pubblico operante nella regione, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

5-sexies. Quanto previsto dai precedenti commi costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici territoriali per quanto concerne il diritto di prelazione in favore dello Stato per il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

5-septies. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte di appello competente per territorio.

5-opties. Le aree acquisite al comune di Napoli e/o agli altri enti pubblici territoriali fanno parte del loro patrimonio indisponibile».

1.11

CARCARINO, VELTRI, BRUNO GANERI, SICA,
LUBRANO DI RICCO, DONISE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 1996, predisponesse un piano di disinquinamento ambientale e marino per la bonifica ed il risanamento di tutte le aree demaniali, compresi gli arenili ed i fondali del comprensorio di Bagnoli, nonché del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli. In tale piano dovranno essere individuate le modalità necessarie per il reperimento dei finanziamenti a livello nazionale e comunitario».

1.12

LUBRANO DI RICCO, CARCARINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare i provvedimenti per la riqualificazione ed il risanamento ambientale delle altre aree dismesse connesse all'attività siderurgica di grande superficie, inserite in un contesto fortemente urbanizzato e con presenza di particolare tensione sociale connessa alla forte incidenza della disoccupazione.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 fissano le priorità ed i criteri, tra i quali vanno previste:

a) quote minime dell'area che dovrà essere ceduta, come *standards* di destinazione a verde pubblico;

b) localizzazione dell'area che dovrà essere ceduta in prossimità del contesto maggiormente urbanizzato;

c) pianificazione della bonifica da iniziarsi nelle aree a *standards*;

d) obbligo di prevedere il conferimento al patrimonio indisponibile comunale».

1.0.12

PEDRAZZINI, CARCARINO, DONISE, MATTEJA,
SPECCHIA, LASAGNA, PINTO, GIOVANELLI,
TERZI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni (ex stabilimento Falk) ed a tal fine, a seguito di approvazione da parte del Comitato interministeriale della programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, l'amministrazione comunale ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, dell'importo di lire 25 mila milioni per la progettazione, pianificazione e prima fase della bonifica, a carico del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

1.0.11

PEDRAZZINI, CARCARINO, DONISE, MATTEJA,
SPECCHIA, LASAGNA, PINTO, GIOVANELLI,
TERZI, LARIZZA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta ha inizio alle ore 11,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C34*, 0022*)

Il presidente MARTELLI informa che l'argomento all'ordine del giorno non ha più ragione di essere discusso, poichè sulla base di quanto comunicatogli dal presidente del Senato, con lo scioglimento delle Camere, decretato dal Presidente della Repubblica lo scorso 16 febbraio, la Commissione d'inchiesta - secondo una costante prassi parlamentare - deve astenersi da qualsiasi attività di carattere inquirente o che comunque debba riflettersi all'esterno e procedere, quindi, all'esplicitazione delle conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento, sulla base della documentazione e delle informazioni già acquisite agli atti.

Propone, pertanto, di costituire un comitato ristretto di colleghi che lavori alla stesura di tale documento e che proceda al completamento delle relazioni sul problema degli ospedali incompiuti e dei policlinici. Ritiene che del documento finale dovrebbero far parte, oltre a quelle già citate, le relazioni sull'AIDS, sulle liste d'attesa e sui costi di accesso all'assistenza sanitaria - che saranno elaborate sulla base dei dati forniti dal raggruppamento di imprese appositamente costituito - e, infine, anche la relazione sulla politica del farmaco.

Il senatore SERRA si dichiara d'accordo; aggiunge che il comitato ristretto potrebbe essere costituito dai relatori dei vari documenti che la Commissione ha esaminati, e in alcuni casi, approvati, con l'integrazione di qualche altro senatore.

Il senatore GALLOTTI, con riferimento anche alla proposta del presidente ritiene che, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso della Commissione, anche grazie alle audizioni svolte, possa essere elaborato un documento sufficientemente esaustivo che costituisca un utile compromesso tra le posizioni espresse sull'argomento dai vari senatori.

Il senatore DI ORIO si dichiara d'accordo con le proposte formulate e suggerisce che sull'argomento della politica del farmaco il senatore Gallotti collabori con il senatore Brugnellini alla stesura di una relazione provvisoria da sottoporre, successivamente, all'attenzione di tutta la Commissione.

La Commissione decide, quindi, di proseguire i lavori per gruppi ristretti di senatori sulle singole materie e procedere quindi all'esame, in sede collegiale, dei documenti che gli stessi gruppi elaboreranno; si concorda anche sull'opportunità che il senatore Gallotti affianchi il senatore Brugnellini ai fini della predisposizione della relazione sulla politica del farmaco.

La seduta è tolta alle ore 11,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65*, 0005*)

Il Presidente avverte il Comitato che, non appena ha appreso delle dichiarazioni rese alla stampa dal deputato Di Muccio a conclusione dell'audizione del dottor Di Pietro, svoltasi nella seduta del 15 febbraio scorso, ha dato formale notizia di quanto avvenuto al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Con due distinte note, i Presidenti dei due rami del Parlamento hanno deplorato l'episodio che reca pregiudizio allo svolgimento delle funzioni e al perseguimento delle finalità istituzionali dell'organismo parlamentare di controllo sui Servizi.

Il Presidente rende poi noto al Comitato di aver provveduto a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 801 del 24 ottobre 1977, il comportamento tenuto dal deputato Di Muccio nella ricordata circostanza.

Il presidente Brutti comunica poi che il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, gli ha inviato una lettera nella quale, in risposta alla richiesta del deputato Di Muccio, volta a ottenere dai Presidenti dei due rami del Parlamento la revoca della convocazione della seduta odierna, inammissibile, a suo giudizio, in quanto intervenuta in regime di *prorogatio*, riconosce coerente a numerosi precedenti la convocazione medesima. Nello stesso documento il Presidente del Senato definisce i criteri per la prosecuzione dell'attività del Comitato nell'attuale fase istituzionale.

Sulle comunicazioni del Presidente si svolge una discussione nella quale intervengono i deputati Di Muccio, Soda e Neri e il senatore Marchetti.

A conclusione del dibattito, dopo una replica del presidente Brutti, il Comitato dà mandato al Presidente di inviare una lettera ai Presidenti dei due rami del Parlamento allo scopo di precisare l'obiettivo che, in que-

sta fase, l'organismo parlamentare di controllo sui Servizi si pone - la stesura di una **Relazione** a conclusione dell'attività conoscitiva svolta nell'ultimo scorcio della legislatura - nel rispetto delle indicazioni di natura procedurale contenute nella lettera del Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 16,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

86° seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINELLI

indi del Presidente
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Marra e per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti alla 2° Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore **MAGLIOZZI**, rappresentando l'urgenza del provvedimento vivamente atteso dall'opinione pubblica, ed illustra gli emendamenti presentati dinanzi alla Commissione di merito al testo approvato dalla Camera dei deputati. Si sofferma in particolare sulle norme istitutive del fondo di solidarietà e, nel richiamarsi al parere già espresso in data 22 febbraio 1995, propone che la Sottocommissione confermi l'avviso medesimo, condizionando il parere favorevole ai singoli emendamenti alla determinazione *ex lege* del tasso di interesse usurario o quanto meno di un preciso criterio per l'individuazione del tasso medesimo. Il parere non può che essere contrario sull'emendamento 6.2, a norma dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

Il senatore **VILLONE** pone in rilievo l'esigenza di non frapporre ostacoli all'ulteriore *iter* del disegno di legge, per cui insiste affinché il

parere della Commissione sia comunque favorevole e la condizione venga trasformata in mera osservazione.

Secondo il senatore PERLINGIERI il principio di tassatività delle previsioni penali è essenziale nella materia considerata, per cui ritiene che la condizione enunciata dal relatore non possa sfumare a mera osservazione. Si tratta di rendere effettivamente incisiva la normativa in discussione.

Il senatore CASADEI MONTI fa presente che il dibattito, anche nelle sedi parlamentari, verte proprio sulla necessità di rendere più stringente la disciplina, in linea con il parere già espresso dalla Commissione, che verrebbe quindi confermato.

Nel successivo dibattito intervengono quindi i senatori DE MARTINO Guido, VILLONE, MAGLIOZZI e CASADEI MONTI. Il senatore PERLINGIERI ribadisce che la Commissione non può sottrarsi all'obbligo di esprimere forti riserve di costituzionalità su quegli emendamenti che non si conformino al parere già espresso e quindi al principio di tassatività delle fattispecie penali.

Il senatore CONTESTABILE reputa erroneo stabilire preventivamente un tasso di riferimento da assumere come usurario, ciò che inciderebbe in modo negativo su attività finanziarie di ridotte dimensioni o sulle vendite rateali. La determinazione di un tasso di interesse usurario rischierebbe inoltre di agevolare l'elevazione del livello medio dei tassi portandoli al limite dell'usura. Gli interessi praticati normalmente dagli usurai sono assai elevati, superiori al cento per cento, e quindi il giudice non ha alcuna difficoltà nell'individuarli e nel reprimerli. Da ultimo sostiene che il fondo di solidarietà, secondo la disciplina approvata dalla Camera dei deputati, appariva del tutto insufficiente anche nella sua dotazione finanziaria, per cui si impone un'adeguata riformulazione della relativa normativa.

Il presidente MARINELLI osserva che alcune delle questioni ora sollevate riguardano esclusivamente la Commissione di merito. Intervengono nuovamente i senatori VILLONE e PERLINGIERI, ribadendo ciascuno le posizioni precedentemente espresse. Il senatore MANCINO concorda con le valutazioni del senatore Perlingieri. Il Presidente MARINELLI raccomanda che il parere della Commissione risulti sufficientemente determinato.

La Sottocommissione quindi approva, con astensione del senatore PERLINGIERI, la proposta di parere formulata dal senatore VILLONE, alla quale aveva in precedenza aderito anche il relatore. Il parere stesso è favorevole. Si osserva altresì che nella valutazione degli emendamenti va comunque garantita la conformità al principio costituzionale di tassatività; si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, non possono essere conferite deleghe legislative in sede deliberante.

La seduta sospesa alle ore 10,10, viene ripresa alle ore 11,20.

(2552) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI pone in rilievo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, soffermandosi in particolare sulla previsione relativa alla riconversione delle attività di pesca dei molluschi bivalvi, alla quale egli aderisce.

La Sottocommissione, senza discussione, approva quindi la proposta di parere favorevole espressa dal relatore.

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione, senza discussione, esprime parere favorevole, secondo la proposta in tal senso formulata dal relatore FONTANINI.

(2551) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(2560) Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione, senza discussione, conviene con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore DE MARTINO Guido.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 15,15.

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 10, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore FONTANINI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole sull'utilizzo in difformità dello stanziamento previsto dal comma 6 dell'articolo 1.

(2551) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 10, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di esprimere un parere favorevole circa l'utilizzo in difformità dello stanziamento previsto dall'articolo 1-bis.

Convieni la Sottocommissione.

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Parere su emendamento alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FIEROTTI dà conto dell'emendamento, proponendo un parere favorevole con l'invito alla Commissione di merito a valutare la congruità dell'emendamento stesso al contenuto del provvedimento.

Consente la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

94° Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,55.

(987) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2° Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta lo scorso 24 gennaio. In tale occasione sono stati esaminati anche numerosi emendamenti ed è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.0.3, 6.0.13 e 6.4, mentre sugli emendamenti 6.2, 6.5 e 6.6 il parere di nulla osta è stato formulato a condizione che le elargizioni previste avvengano nei limiti delle disponibilità del Fondo e che la lettera g) dell'emendamento 6.2 sia riformulata con riferimento al triennio 1996-1998.

Il disegno di legge in titolo è ora esaminato dalla 2° Commissione in sede deliberante. Sono stati quindi nuovamente trasmessi gli emendamenti già valutati dalla Sottocommissione e su di essi occorrerebbe ribadire il parere citato. Sono stati inoltre trasmessi ulteriori nuovi emendamenti, tra i quali, per i profili di competenza, si segnala quello 1.0.6/6 (nuovissimo testo) il quale potrebbe dar luogo a problemi di minor gettito. Sul punto è opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

Il PRESIDENTE dà conto del parere formulato dal Ministero delle finanze sull'emendamento 1.0.6/6 (nuovissimo testo), che è di segno negativo, in quanto esso comporta una pesante perdita di gettito ancorchè non quantificabile.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli

1.0.6/6 (nuovissimo testo), 6.0.3, 6.0.13 e 6.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 6.2, 6.5 e 6.6 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla previsione che le elargizioni avvengano nei limiti delle disponibilità del Fondo e alla riformulazione della lettera g) dell'emendamento 6.2 con riferimento al triennio 1996-1998.

(2499) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta con una condizione relativa al comma 5 dell'articolo 4.

Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano, per i profili di competenza, quelli 1.1, 1.0.1, 2.0.4, 2.0.5, 3.12, 7.1 e 7.3.

Sugli emendamenti 2.1, 3.16, 3.17, 3.19 e 7.0.1 occorrerebbe acquisire l'avviso del Governo in ordine alle possibili implicazioni finanziarie che conseguirebbero alla loro approvazione.

L'accoglimento dell'emendamento 4.1, infine, consentirebbe il superamento della condizione posta sul testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE dà conto del parere formulato dal Tesoro sugli emendamenti in esame, che è di segno negativo su quelli 1.1, 1.0.1, 2.0.4, 2.0.5, 3.12, 7.1, 7.3, 2.1, 3.16, 3.17, 3.19 e 7.0.1. Il Tesoro esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.0.2, 5.2, 5.3 e 5.4.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.1, 1.0.1, 2.0.4, 2.0.5, 3.12, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 2.1, 3.16, 3.17, 3.19 e 7.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Precisa inoltre che l'accoglimento dell'emendamento 4.1 consentirebbe di superare la condizione posta sul testo del decreto-legge.

(2552) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore COPERCINI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge che dispone il fermo biologico della pesca per il 1995. Una precedente versione del decreto-legge è stata esaminata dalla Sottocommissione nella seduta del 3 ottobre 1995, nella quale è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla norma corrispondente agli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 1, che dispongono la concessione di contributi ai titolari di imprese di pesca dei molluschi bivalvi, ai quali si fa fronte con disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio. In particolare era

stato osservato che tali risorse sono destinate, in base alla legge n.41 del 1982, a finalità di investimento. Era stato inoltre espresso parere contrario sul comma 7 dell'articolo 1, che comporta una deroga alla normativa di contabilità dello Stato.

Il presidente **BOROLI** dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale conferma che l'articolo 1, comma 7, costituisce una deroga ai limiti di accreditamento stabiliti per i funzionari delegati. Il Tesoro chiarisce inoltre che gli interventi di cui agli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 1 sono riconducibili a quelli attribuiti al Fondo centrale per il credito peschereccio, rientrando gli indennizzi a favore dei titolari di licenza di pesca considerati dalla norma tra le misure di cui all'articolo 11 della legge n. 41 del 1982.

Il senatore **MANTOVANI** ritiene che possa essere riconsiderato il parere negativo già espresso dalla Sottocommissione sulla norma corrispondente agli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 1, che non sembrano in effetti comportare una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essi sembrano riguardare spese di investimento.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** conferma che la norma in questione, inserita nel testo del decreto-legge dalla Camera dei deputati, prevede la concessione di contributi finalizzati a spese di investimento. Va osservato peraltro che la norma potrebbe comportare una perdita di gettito, in quanto esclude che i contributi stessi concorrano alla formazione del reddito imponibile.

Il senatore **MANTOVANI** ritiene che sulla norma possa comunque essere espresso parere di contrarietà senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, in considerazione della lieve entità della eventuale perdita di gettito.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sul comma 3 e sul comma 7 dell'articolo 1, sui quali formula parere contrario.

(2515) Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **MANTOVANI** osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di commissariati di Governo, sulla cui precedente versione, identica a quella attuale, la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta.

Pervengono altresì alcuni emendamenti, molti dei quali identici ad altri presentati alle precedenti versioni del provvedimento e sui quali la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: si tratta degli emendamenti 1.2, 1.0.1, 2.2, 2.0.11,

2.0.1, 2.0.4, 2.0.7 e 2.0.9. Su emendamenti identici a quelli 2.0.8 e 2.0.12 la Sottocommissione ha espresso parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione. Tra i nuovi emendamenti si segnalano quelli 1.0.2 e 2.0.10, che dispongono inquadramenti e conseguenti rideeterminazioni delle dotazioni organiche. In proposito occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro in ordine ai possibili oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro sugli emendamenti 1.0.2 e 2.0.10, su cui viene espresso un parere contrario in quanto essi comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato non quantificati, nè coperti. Precisa, inoltre, che il Tesoro ha confermato il parere formulato sugli emendamenti già presentati su precedenti versioni del decreto-legge.

Il senatore COPERCINI ritiene che l'emendamento 1.0.1 non comporti oneri per il bilancio dello Stato e invita la Sottocommissione ad esprimere su di esso parere di nulla osta, modificando la precedente valutazione.

Il senatore MORANDO osserva che il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione già espresso sull'emendamento in questione appare motivato.

Convieni il senatore MANTOVANI, il quale propone di confermare il parere precedentemente formulato sugli emendamenti in esame.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, nonchè sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.2, 1.0.1, 2.2, 2.0.11, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.9, 1.0.2 e 2.0.10, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.0.8 e 2.0.12.

(2522) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonchè differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali

(Parere alla 13ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta lo scorso 13 febbraio.

Sono stati trasmessi successivamente gli emendamenti 1.1 e 1.5. Quanto all'emendamento 1.1, nel quale si prevede, al comma 1-ter, l'estensione dei benefici di cui alla legge n.394 del 1991, si segnala l'esigenza di quantificare tali oneri al fine di verificare la congruità della copertura proposta. Sul punto occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro.

L'emendamento 1.5, invece, comporta effetti di minore gettito, per i quali sarebbe opportuno procedere ad una quantificazione. Sulla copertura prevista dal comma 3-ter occorre acquisire l'avviso del Tesoro.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.5, in quanto il rinvio a risorse finanziarie destinate dalle leggi di settore all'edilizia residenziale pubblica risulta privo di ogni concretezza, atteso che tali risorse risultano interamente programmate ed impegnate. Inoltre la modalità di copertura mediante utilizzo delle entrate derivanti dal condono edilizio non appare idonea, poichè il gettito relativo alla sanatoria delle violazioni edilizie, peraltro inferiore rispetto a quello iscritto in bilancio, è stato acquisito negli esercizi 1994 e 1995, mentre le minori entrate derivanti dall'estensione delle agevolazioni prevista dall'emendamento 1.5 incidono in misura permanente a partire dall'esercizio finanziario 1996.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1 e 1.5.

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione di un decreto-legge recante interventi straordinari per le città di Torino e Firenze, che nei prossimi mesi ospiteranno rispettivamente la Conferenza intergovernativa dell'Unione Europea e il Consiglio europeo. All'onere conseguente, pari a lire 60 miliardi per il 1996, si fa fronte utilizzando gli accantonamenti della Presidenza del consiglio e del Ministero per i beni culturali e ambientali iscritti nel fondo speciale di parte capitale. In proposito, occorre segnalare che si tratta di utilizzi in difformità, di regola preclusi ai provvedimenti d'urgenza, e in relazione ai quali potrebbe chiedersi un parere rispettivamente alla 1^a e alla 7^a Commissione permanente.

Va segnalato inoltre che per l'attuazione degli interventi in questione si consente la deroga alla legge n. 109 del 1994, vale a dire la legge-quadro in materia di lavori pubblici. Si fa presente che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, ha osservato che non appare condivisibile la prassi di derogare alla normativa contabile e alla legislazione di settore, motivata con le ragioni di urgenza, soprattutto se le occasioni che giustificano l'esecuzione di importanti lavori pubblici sono, come in questo caso, prevedibili con largo anticipo.

In conclusione, egli ritiene che debba essere data una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Il senatore MORANDO osserva che non sembrano esservi i presupposti per l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre appare più opportuno attenersi alla prassi di richiedere alle competenti Commissioni parlamentari il parere sugli utilizzi in difformità contenuti nel decreto-legge.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 1ª e alla 7ª Commissione il parere sugli utilizzi in difformità contenuti nel testo del decreto-legge.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, pertanto, rinviato.

(2551) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge finalizzato alla concessione di contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali. Per quanto di competenza si segnala che l'articolo 1-bis, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, concede al teatro lirico sperimentale Adriano Belli di Spoleto un contributo di lire 300 milioni per il 1996, al quale si fa fronte mediante un utilizzo in difformità dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente. In relazione a ciò, propone di richiedere un parere alla 1ª Commissione permanente.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 15,20.

(987) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che sono pervenuti ulteriori nuovi emendamenti al disegno di legge in materia di usura, tra i quali si segnalano quelli 6.0.25 e 6.6, che comportano maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Va segnalato inoltre l'emendamento 6.7, che prevede un'anticipazione a carico del fondo di cui all'articolo 6, finalizzata a risarcire i danni delle parti offese. Tale previsione potrebbe infatti determinare dei vincoli nella gestione del fondo stesso.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 6.0.100, si tratta di valutare se la concessione dei benefici previsti costituisca dei veri e propri diritti soggettivi in capo ai beneficiari delle provvidenze, in quanto - in tale ipotesi - la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria potrebbero risultare insufficienti.

Il sottosegretario VEGAS conferma che gli emendamenti 6.0.25 e 6.6 comportano oneri non quantificati nè coperti e fa presente che anche l'emendamento 6.7 potrebbe porre un problema di insufficienza del fondo. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.100, esso crea dei veri e propri diritti soggettivi e pertanto non può ritenersi adeguatamente co-

perto. Osserva inoltre che gli emendamenti 6.0.22 e 6.0.26 utilizzano per la copertura accantonamenti di fondo speciale preordinati ad altre finalizzazioni in base alla legge finanziaria per il 1996. Fa presente infine che l'emendamento 6.0.102 sembra configurare un'ipotesi di gestione fuori bilancio.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.0.25, 6.6, 6.7 e 6.0.100, nonché su quello 6.0.22, limitatamente al comma 2, non essendo prevista la quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione dell'apposita commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.22 (limitatamente ai commi 1 e 3) e 6.0.26, propone di esprimere parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea infine la necessità di riformulare l'emendamento 6.0.102 per assicurare il rispetto del principio dell'unità del bilancio.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sui nuovi emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 6.0.25, 6.6, 6.7, 6.0.100 e 6.0.22 (limitatamente al comma 2), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 6.0.102 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'inserimento di una clausola che assicuri il rispetto del principio di unità del bilancio di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1978. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.0.22 (limitatamente ai commi 1 e 3) e 6.0.26.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:

alla 2ª Commissione:

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati: parere con osservazioni.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Scaglione, e successivamente sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 11^a Commissione:

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1^o febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

IGIENE E SANITÀ (12*)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

(2536) Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 22 febbraio 1996, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

FINANZE E TESORO (6*)

Giovedì 22 febbraio 1996, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (2499).
 - Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 22 febbraio 1996, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale (2517).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (2524).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 22 febbraio 1996, ore 9

- Audizione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, relativa alla consultazione prevista dagli articoli 4, 5 e 10 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19.

